



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 202

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 24 aprile 2014

I N D I C E

Commissioni congiunte

3^a (Affari esteri) e 4^a (Difesa-Senato) e III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa-Camera):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 3) Pag. 5

Commissioni riunite

5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro):

Plenaria Pag. 6

12^a (Igiene e sanità) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria » 107

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria (antimeridiana) Pag. 124

Plenaria (pomeridiana) » 132

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 135

Plenaria (pomeridiana) » 137

7^a - Istruzione:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 91) » 139

10^a - Industria, commercio, turismo:

Plenaria » 140

12^a - Igiene e sanità:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 67) » 146

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

Ufficio di Presidenza *Pag.* 147

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

Plenaria » 148*Ufficio di Presidenza* » 151

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 4^a (Difesa)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Giovedì 24 aprile 2014

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione del Senato

LATORRE

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,25

*SULLA QUESTIONE DEI DUE FUCILIERI «MARÒ» APPARTENENTI AL REGGI-
MENTO DELLA MARINA MILITARE «BRIGATA SAN MARCO»*

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

Giovedì 24 aprile 2014

Plenaria

6^a Seduta

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
AZZOLLINI

indi del Presidente della 6^a Commissione
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Legnini.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(1450) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il sottosegretario LEGNINI svolge l'intervento di replica rispondendo ad alcuni quesiti posti in discussione generale.

Per quanto riguarda l'esclusione del patto di stabilità interno di alcune tipologie di spesa effettuate dalla Regione Valle d'Aosta, specifica che essa è determinata in ragione di un accordo intervenuto tra Stato e Regione. In ordine alle disposizioni su Roma Capitale specifica che le risorse destinate alla gestione commissariale per il 2014 sono le stesse di quelle previste nella precedente versione del decreto-legge, specificando che l'as-

segnazione di tali risorse non ha effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. Un ulteriore profilo problematico potrebbe essere, invece, quello della adeguatezza delle risorse assegnate alla gestione commissariale, ma fa presente che rimane ferma l'attuale suddivisione tra il contributo statale e l'incremento dell'addizionale Irpef per la Città di Roma. A quanti hanno rilevato l'assenza di un regime sanzionatorio corrispondente alla specialità della disciplina prevista per il riequilibrio finanziario del Comune di Roma, il rappresentante del Governo, pur convenendo su tale mancanza, rileva peraltro che tutta la gestione della finanza straordinaria e il piano di rientro sono monitorati e controllati attraverso un impegno diretto del Governo tale da prefigurare conseguenze, sia politiche che giuridiche, in caso di mancata attuazione da parte di Roma Capitale delle disposizioni previste dal decreto-legge.

Per quanto riguarda invece il sostegno finanziario statale per la raccolta differenziata nel Comune di Roma fa presente che esso corrisponde ad un accordo siglato tra Roma Capitale e il Governo italiano nel 2012.

In materia di TASI, dà conto, prima, dell'attuazione della delega fiscale in materia di revisione del catasto e del criterio dell'invarianza di gettito, e, successivamente, della norma, a carattere esplicativo, riferita alla esenzione sui terreni agricoli. Da ultimo chiarisce che la TASI è integralmente deducibile dal reddito di impresa.

Il presidente AZZOLLINI propone di sospendere la seduta per riprendere l'esame al termine dei lavori dell'Assemblea di oggi.

Le Commissioni riunite concordano.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 11,50.

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, pubblicati in allegato.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) illustra l'emendamento 1.5, finalizzato ad evitare un aggravio impositivo sulle strutture ricettive e alberghiere; dà poi conto degli emendamenti 1.7 e 1.33 volti a prevenire, rispettivamente, un incremento delle imposte a carico degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, nonché degli immobili classificati nella categoria catastale D. Si sofferma, altresì, sull'emendamento 1.0.5 volto a raddoppiare l'imposta unica comunale sui cosiddetti «immobili fantasma» ossia quelli non accatastati.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) illustra, successivamente, l'emendamento 2.13^a riguardante il tema della compartecipazione al gettito IVA e finalizzato a ridurre il costo del carburante nelle aree di confine.

I senatori LEZZI (*M5S*), BULGARELLI (*M5S*), MANGILI (*M5S*) e MOLINARI (*M5S*) aggiungono la propria firma all'emendamento 2.13^a.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) illustra, in seguito, gli emendamenti 2.5, che vuole consentire l'utilizzo dello strumento del contante per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili ad uso turistico, 2.8, in materia di società partecipate da enti pubblici, 2.17, relativo alla definizione della superficie catastale per il calcolo della TARI, e 2.25, che esenta dal pagamento della TASI le aree comuni e quelle pertinenziali dei condomini.

Altresì, procede all'illustrazione delle proposte 3.1, soppressiva dell'articolo 3, 3.25 e 3.27, attinente alla situazione finanziaria del comune di Napoli, e 3.31, 3.33 e 3.48 riguardanti le procedure per il riequilibrio finanziario dei comuni in difficoltà di bilancio.

Infine, si sofferma sulla proposta 5.8 riguardante le procedure di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali, 6.2 che esenta dal pagamento dell'IMU gli immobili inutilizzati a causa degli eventi calamitosi verificatisi nella regione del Veneto lo scorso inverno, e 7.5 sull'ampliamento della deducibilità dalla base imponibile IRAP.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) illustra, quindi, alcuni emendamenti all'articolo 16 volti a rimediare ai profili di criticità ancora presenti nella procedura per il rientro del comune di Roma Capitale dalla situazione di disavanzo finanziario.

In particolare, si sofferma sulla proposta 16.24, in materia di assunzioni di personale da parte delle società partecipate dal comune di Roma, 16.25, finalizzata a prevenire gli episodi di assenteismo da parte dei dipendenti delle medesime società, 16.33, volta a garantire la congruità dei costi di erogazione dei servizi pubblici, allineando il comune di Roma alle altre capitali europee, e 16.73 che estende al comune di Roma i vincoli fissati con il Patto di stabilità interno.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) illustra, poi, l'emendamento 17.2, riguardante il trasporto ferroviario nella regione del Veneto, nonché gli emendamenti 20.1 e 20.3 che sono finalizzati ad escludere l'applicazione delle sanzioni connesse al Patto di stabilità interno per i comuni veneti ed emiliani, nonché per quelli della Sardegna, colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei primi mesi di quest'anno.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, sono dati per illustrati tutti i restanti emendamenti, nonché gli ordini del giorno.

Il relatore per la 6^a Commissione ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), anche a nome della relatrice per la 5^a Commissione ZANONI (*PD*), invita i presentatori, stante l'imminenza del termine di decadenza del decreto, a ritirare tutti gli emendamenti, precisando che, in caso contrario, il parere si intende contrario.

Il sottosegretario LEGNINI esprime un parere conforme a quello del relatore, dichiarando, in ogni caso, la disponibilità del Governo ad affrontare le tematiche sottese a numerosi emendamenti sia in sede di esame degli ordini del giorno sia in sede di esame di altri provvedimenti, come il decreto-legge sul cosiddetto «bonus IRPEF» in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira gli emendamenti a propria prima firma 1.19, 1.55, 2.12^a, 2.16, 2.22, 2.26, 2.28 e 2-bis.1.

Si passa, quindi, alle votazioni.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, con separate votazioni sono respinti gli emendamenti da 1.1 a 2.1.

La senatrice LEZZI (*M5S*) interviene, per dichiarazione di voto favorevole, sull'emendamento 2.2, esprimendo stupore per il parere contrario del Governo, visto che tale proposta rivede la clausola di salvaguardia contenuta nell'ultima legge di stabilità, prevedendo, invece che una diminuzione delle agevolazioni fiscali, maggiori risparmi attraverso la procedura di revisione della spesa.

Il sottosegretario LEGNINI fa presente che tale tema potrà formare oggetto di approfondimento in sede di esame del già citato decreto-legge sul cosiddetto «bonus IRPEF».

Alla luce di tali rassicurazioni, la senatrice LEZZI (*M5S*) ritira l'emendamento 2.2.

In seguito, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti da 2.3 a 2.12^a.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) annuncia, poi, il ritiro dell'emendamento 2.13^a.

Posti distintamente in votazione, sono, quindi, respinti gli emendamenti da 2.14 a 2.20.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*) ritira, quindi, l'emendamento 2.21.

Posti distintamente in votazione, sono, quindi, respinti gli emendamenti da 2.23 a 17.3.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*) fa, quindi, proprio e ritira l'emendamento 17.0.1.

In seguito, le Commissioni riunite, con separate votazioni, respingono gli emendamenti da 18.1 a X1.3.

Il presidente AZZOLLINI auspica che il Governo possa accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno presentati.

Analogamente si esprime il relatore per la 6^a Commissione ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Il sottosegretario LEGNINI accoglie, quindi, come raccomandazione tutti gli ordini del giorno presentati.

Si procede, quindi, alle dichiarazioni di voto sul mandato ai relatori.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*), nel dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo, invita il Governo a favorire una rapida approvazione, da parte della Camera dei deputati, del disegno di legge n. 1322, approvato dalla 5^a Commissione, in sede deliberante, lo scorso 27 marzo, tenuto conto che esso interviene su importanti problematiche riguardanti gli enti locali, con notevole attinenza rispetto al decreto-legge in esame.

Il senatore SANTINI (*PD*), nell'associarsi pienamente alle considerazioni del senatore D'Alì sull'importanza di una celere approvazione, da parte della Camera dei deputati, del disegno di legge n. 1322, annuncia, a nome del Gruppo, il voto favorevole sul mandato ai relatori relativo al provvedimento in esame.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, rilevando come il provvedimento avrebbe richiesto numerosi correttivi volti a migliorarne la portata normativa.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) dichiara il voto contrario del Gruppo di Forza Italia, sottolineando come il travagliato *iter* dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge in materia di enti locali abbia contribuito a mortificare il ruolo del Parlamento, rendendo ancor più opportuno e urgente che la Camera dei deputati approvi celermente il disegno di legge n. 1322 nato dall'iniziativa pressoché unanime dei Gruppi parlamentari del Senato.

Il presidente AZZOLLINI, nel far presente di aver già preso contatti con la Presidenza della Commissione bilancio della Camera dei deputati, al fine di una rapida approvazione del disegno di legge n. 1322, ringrazia le Commissioni riunite ed il Governo per il contributo offerto e ricorda il notevole lavoro svolto, su questo come sui precedenti provvedimenti in materia di enti locali, dalla relatrice Zanoni.

Le Commissioni riunite conferiscono, quindi, il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, comprensivo delle modifiche accolte dalla Camera dei deputati, autorizzandoli, altresì, a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 12,30.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1450

(al testo del decreto-legge)

emendamenti

Art. 1.

1.1

BONFRISCO, BERNINI, GASPARRI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.2

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «0,8 per mille» con le seguenti: «0,5 per mille».

1.3

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «0,8 per mille» con le seguenti: «0,6 per mille».

1.4

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «a condizione che» aggiungere le seguenti: «ciò non comporti alcun aggravio d'imposta per gli im-

mobili delle strutture ricettive e turistico alberghiere superiore allo 0,2 per cento e che».

1.5

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «a condizione che» aggiungere le seguenti: «ciò non comporti alcun aggravio d'imposta per gli immobili delle strutture ricettive e turistico alberghiere e che».

1.6

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «a condizione che» aggiungere le seguenti: «ciò non comporti alcun aggravio d'imposta per gli immobili ad uso sanitario e di ricerca in ambito sanitario».

1.7

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «a condizione che» aggiungere le seguenti: «ciò non comporti un aggravio d'imposta per gli immobili strumentali ad uso e che».

1.8

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «a condizione che» aggiungere le seguenti: «ciò non comporti un aggravio d'imposta per gli immobili strumentali ad uso produttivo superiore allo 0,2 per cento e che».

1.9

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «a condizione che» aggiungere le seguenti: «ciò non comporti un aggravio d'imposta per gli immobili strumentali ad uso produttivo superiore allo 0,1 per cento e che».

1.10

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «con riferimento all'IMU» aggiungere le seguenti: «effettivamente riscossa nell'anno 2013».

1.11

URAS

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

«a-bis) il primo periodo del comma 684 è sostituito dal seguente: "I soggetti passivi presentano la dichiarazione IUC entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, o dalla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta".

a-ter) il comma 685 è sostituito dal seguente:

"685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Il comune, con il regolamento del tributo, stabilisce i modelli e le modalità di presentazione della dichiarazione, anche differenziate con riferimento alla Tari e alla Tasi, tenendo anche conto delle specificità di cui ai commi 686 e 687".».

1.12

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.13

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «è effettuato» aggiungere le seguenti: «senza alcun costo aggiuntivo, commissione, o altra forma di versamento agli intermediari.»

1.14

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, lettera b), al quarto periodo, dopo le parole: «stabilisce» aggiungere le seguenti: «entro il 30 Aprile».

1.15

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, lettera b), al quarto periodo, dopo le parole: «stabilisce» aggiungere le seguenti: «entro il 15 maggio 2014».

1.16

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «, prevedendo di norma» fino alla fine del periodo.

1.17

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, lettera b), al quarto periodo sopprimere le parole: «di norma».

1.18

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e in modo anche differenziato».

1.19

FRAVEZZI, PALERMO

Al comma 1, lettera b), settimo periodo, dopo le parole: «dei dodici mesi dell'anno precedente» inserire le seguenti: «, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio sia pubblicata nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni. Ai fini di quanto previsto al periodo precedente, il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale».

1.20

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «è attribuito ai comuni» aggiungere le seguenti: «ad esclusione dei comuni che abbiano già ottenuto negli anni 2012 o 2013 contributi statali a qualunque titolo finalizzati a ripianare debiti o disavanzi di gestione;».

1.21

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «è attribuito ai comuni» aggiungere le seguenti: «ad esclusione dei comuni interessati da gestioni commissariali».

1.22

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «è attribuito ai comuni» aggiungere le seguenti: «ad esclusione dei comuni che non dimostrino di es-

sere in grado di riscuotere almeno il 60 per cento del gettito fiscale di propria competenza».

1.23

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «625 milioni di euro» con le seguenti: «655 milioni di euro, da destinarsi per almeno il 10 per cento ad interventi per la sicurezza urbana».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «6,844 milioni» con le seguenti: «36,844 milioni».

1.24

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «625 milioni» con le seguenti: «655 milioni».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «6,844 milioni» con le seguenti: «36,844 milioni».

1.25

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, lettera d), al secondo periodo, dopo le parole: «è stabilita», aggiungere le parole: «inderogabilmente entro il 30 aprile 2014».

1.26

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, lettera d), al secondo periodo, dopo le parole: «è stabilita», aggiungere le parole: «entro il 15 maggio 2014».

1.27

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, alla lettera d), è sostituita la parola: «sentita» con le parole: «d'intesa» ed aggiunto il seguente comma:

«e) In caso di mancata intesa, il contributo di cui al primo periodo viene ripartito entro il 30 aprile 2014 tra i Comuni sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

1.28

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, alla lettera d), sostituire la parola: «sentita» con le parole: «d'intesa».

1.29

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole da: «tenendo conto fino alla fine del periodo».

1.30

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole da: «tenendo conto fino alla fine del periodo» con le seguenti: «ed i rispettivi contributi sono trasferiti entro e non oltre il 30 aprile 2014».

1.31

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, lettera d) aggiungere infine le seguenti parole: «e della necessità di attribuire un contributo maggiorato ai comuni che evidenzino un rapporto tra i dipendenti dell'ente ed il numero degli abitanti inferiore alla media nazionale».

1.32

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere infine le parole: «nonché della stima del mancato incasso, per ogni Comune, dell'imposta e derivante dall'abusivismo immobiliare, casi come desunto dai dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate».

1.33

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere infine le parole: «nonché del gettito degli immobili classificati in categoria catastale D, ripartito per ciascun Comune, ed incassato direttamente dall'erario».

1.34

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere infine le parole: «nonché, laddove verificatesi negli ultimi tre anni, del mancato gettito conseguente ad imprevisti eventi calamitosi accaduti nel territorio comunale».

1.35

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, lettera d) aggiungere infine le seguenti parole: «e dei criteri di virtuosità della gestione degli enti stessi».

1.36

COMAROLI, BELLOT

Sopprimere il comma 1-bis.

1.37

PUGLIA, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI

Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:

«1-ter. I Comuni provvedono a ridurre il pagamento della TASI e della TARI nei confronti delle imprese che assumono personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in soprannumero rispetto alla forza lavoro a tempo indeterminato presente alla data del 31 dicembre 2013. A tal fine, il soprannumero è calcolato facendo la differenza tra il numero di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rilevato alla data del 31 dicembre di ciascun anno, rispetto al numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, in forza alla data del 31 dicembre 2013. La predetta riduzione è pari all'addizionale comunale che ciascun dipendente assunto in soprannumero è tenuto a versare allo stesso Comune che applica la riduzione. La riduzione non dà diritto ad un credito d'imposta ed è calcolata fino a concorrenza degli importi dovuti a titolo di TASI e TARI.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1-ter si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-quinquies.

1-quinquies. All'articolo 11, comma 22, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, all'articolo 62-quater ivi richiamato, al comma 1, le parole "nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura pari al 65,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico"».

1.38

PUGLIA, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Non sono in ogni caso dovute maggiorazioni, per applicazione di sanzioni e interessi di mora da parte dei contribuenti che hanno versato il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, TARES, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il 31 marzo 2014.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1-ter si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-quinquies.

1-quinquies. Entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché

la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 70 milioni di euro a decorrere dal 2014».

1.39

PERRONE

Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

«1-ter. Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono valide le deliberazioni relative al bilancio di previsione, alla modifica delle tariffe e delle aliquote dei tributi e dei servizi comunali, nonché alla relativa regolamentazione, che si sono perfezionate in data successiva al termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione».

1.40

URAS

Dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

«1-ter. Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono valide le deliberazioni relative al bilancio di previsione, alla modifica delle tariffe e delle aliquote dei tributi e dei servizi comunali, nonché alla relativa regolamentazione, che si sono perfezionate in data successiva al termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Per l'anno 2013, il termine fissato al 20 dicembre ai sensi dell'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è prorogato al 31 dicembre 2013».

1.41

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2 dopo le parole: «nel territorio», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione di quelle previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del medesimo decreto».

1.42

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2 dopo le parole: «nel territorio», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione di quelle previste dai commi da 2 bis a 2-quinquies dell'articolo 1 del medesimo decreto».

1.43

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2 dopo le parole: «nel territorio», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione di quelle previste dai commi 5, 5-bis, 5-ter dell'articolo 1 del medesimo decreto».

1.44

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2 dopo le parole: «nel territorio», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione di quelle previste dal comma 10 dell'articolo 1 del medesimo decreto».

1.45

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2 dopo le parole: «nel territorio», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione di quelle previste dal comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto».

1.46

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 3 del medesimo decreto».

1.47

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del medesimo decreto».

1.48

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del medesimo decreto».

1.49

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto».

1.50

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 3, comma 6 del medesimo decreto».

1.51

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2 dopo le parole: «nel territorio,» *aggiungere le seguenti:* «, ad eccezione di quelle previste dal comma 8 dell'articolo 2 del medesimo decreto».

1.52

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 4».

1.53

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 4, comma 1».

1.54

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 4, commi 2 e 3».

1.55

FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «non custoditi» inserire le seguenti: «stabilmente pr l'intero arco dell'anno».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.56

URAS

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ed all'articolo 16, lettera a) della legge n. 222 del 1985, sopprimere le parole: ", all'educazione cristiana"; ed all'articolo 149, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sopprimere le pa-

role: "agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed"».

1.57

VACCIANO, MOLINARI

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In ogni caso, ai fini dell'esenzione dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153».

1.58

URAS

Al comma 4 sostituire le parole: «tutti i tributi locali» con le seguenti: «tutti i tributi comunali».

1.59

COMAROLI, BELLOT

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «locali» con la seguente: «comunali».

1.60

BELLOT, COMAROLI

Al comma 4, sostituire le parole: «sentita la» con le seguenti: «d'intesa con la».

1.61

BONFRISCO, BERNINI, GASPARRI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 13, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2012, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per gli immobili locati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

1.0.1

BONFRISCO, BERNINI, GASPARRI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ripristino della deduzione Irpef del 15 per cento per i redditi da locazione)

1. All'articolo 37, comma 4-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

1.0.2

BONFRISCO, BERNINI, GASPARRI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Esenzione da ogni imposta per gli accordi di riduzione dei canoni di locazione)

1. In caso di accordo fra le parti finalizzato alla riduzione del canone relativo a un contratto di locazione, la relativa registrazione è esente dalle imposte di registro e di bollo».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1.0.3

CIAMPOLILLO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di tassa di concessione governativa)

1. L'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303, del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutato nel limite massimo di 400 milioni di euro per il 2014 e 800 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. Entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato – è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore

a 400 milioni di euro per il 2014 e a 800 milioni di euro a decorrere dal 2015».

1.0.4

CIAMPOLILLO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di tassa di concessione governativa)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, il comma 4 è abrogato».

1.0.5

BITONCI, COMAROLI, BELLOT

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'aliquota base della IUC di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è raddoppiata per gli immobili privi di dichiarazioni di accatastamento. La disposizione opera a decorrere dall'esercizio finanziario nel quale viene riconosciuto il mancato accatastamento da parte degli organi comunali preposti, ovvero dell'Agenzia del territorio degli immobili.

2. La disposizione di cui al comma precedente opera per un numero di esercizi finanziari definito dal Comune con apposita deliberazione di Consiglio. Il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui alla lettera precedente è assicurato interamente al Comune ove si trova l'immobile non censito, ed è utilizzato prioritariamente dall'ente per rimodulare l'imposizione fiscale immobiliare a carico:

a) della unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) della unità immobiliare ove risiedono disabili non autosufficienti o, in alternativa nuclei familiari di cui facciano parte gli stessi disabili, purché con ISEE non superiore a 20.000 euro annui;

c) degli immobili strumentali.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 integrano quanto previsto dall'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni».

Art. 2.

2.1

GIROTTO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, BERTOROTTA

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a.1) al comma 139, lettera d), n. 3), capoverso 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "etichetta energetica" sono inserite le seguenti: "e per le schermature solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili";

2) è soppresso l'ultimo periodo».

Conseguentemente, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della lettera a.1) del comma 1, valutati in 13 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per Interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307».

2.2

LEZZI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) al comma 427, al primo periodo, sostituire le parole: "a 1.372,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018." con le seguenti: "a 3.372,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 8.874,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 11.874,7 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.";

a-ter) il comma 430 è abrogato;».

2.3

SUSTA

Al comma 1, lettera a-bis), capoverso comma 568-bis, lettera a), sopprimere le parole: «ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto».

2.4

PUGLIA

Al comma 1, lettera a-bis), capoverso 568-bis, lettera a), dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «La predetta disposizione non si applica nei confronti del personale dirigente fino al limite di uno ogni duecentocinquanta dipendenti; nel caso di più dirigenti si applicano i criteri di priorità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge luglio 1991, n.223 e successive modificazioni».

2.5

STEFANI, BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:

«a-ter) al comma 50, dopo le parole: "residenziale pubblica", aggiungere le parole: "e per quelli locati per un periodo inferiore a quattro settimane"».

2.6

STEFANI, COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:

«a-ter) comma 50, dopo le parole: "residenziale pubblica", aggiungere le parole "e per quelli situati in località Turistiche"».

2.7

CHIAVAROLI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.8

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

2.9

CHIAVAROLI

Al primo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 569 dopo le parole: "quattro mesi", sono aggiunte le seguenti: "per le società per azioni che producono soltanto beni di consumo interamente destinati al mercato in regime di concorrenza e di dodici mesi per tutte le altre".».

2.10

CHIAVAROLI

Al primo comma, lettera b), sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «sei mesi».

2.11

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1 lettera b) sostituire la parola: «dodici», con la seguente: «sei».

2.12

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1 lettera b) sostituire la parola: «dodici», con la seguente: «otto».

2.13

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «dodici mesi», aggiungere le parole: «in modo inderogabile».

2.11a

MILO, PERRONE

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 618 le parole: "31 ottobre 2013", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013»;

Conseguentemente, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d.1) al comma 624 le parole: "31 ottobre 2013", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"».

2.12a

FRAVEZZI, PALERMO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis.) al comma 618, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché degli interessi per il ritardato pagamento di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43, e successive modificazioni"».

2.13a

COMAROLI, BELLOT

Dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«*b-bis*) dopo il comma 580 inserire il seguente:

"580-*bis*. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'articolo 2-*ter*, comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è maggiorata di ulteriori 10 milioni di euro. Alla relativa copertura per il medesimo anno si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

2.14

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1 sopprimere le lettere c) e d).

2.15

MILO, PERRONE

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«*c*) il comma 620 è sostituito dal seguente:

"620. Entro il 31 maggio 2014 l'Agente della riscossione notifica ai debitori i carichi di cui al comma 618. Entro il 30 giugno 2014 i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 618 versano il dieci per cento delle somme dovute ai sensi del medesimo comma. La somma rimanente può essere rateizzata in settantadue rate"».

2.16

FRAVEZZI, PALERMO

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) il comma 624 è sostituito dal seguente:

"624. Le disposizioni di cui ai commi da 618 a 623 si applicano anche nel caso in cui il debito tributario derivi da ingiunzione fiscale e agli

avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013"».

2.17

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, alla lettera d-bis, dopo le parole: «da sancire», aggiungere le parole: «entro il 31 ottobre 2014».

2.18

Luigi MARINO, DI BIAGIO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.19

COMAROLI, BELLOT, ARRIGONI

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

"Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"».

2.20

URAS

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) il comma 661 è soppresso».

2.21

D'ALÌ

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) al comma 649 l'ultimo periodo è soppresso».

Conseguentemente sopprimere la lettera e-quater).

2.22

FRAVEZZI

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «Con il medesimo regolamento» fino a: «divieto di assimilazione».

2.23

URAS

Al comma 1, lettera f) sopprimere le parole: «o la detenzione», conseguentemente dopo la stessa lettera aggiungere le seguenti:

«f-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente: "671. La TASI è dovuta da chiunque possiede a qualsiasi titolo, le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria";

f-ter) il comma 673 è soppresso;

f-quater) il comma 681 è soppresso».

2.24

BONFRISCO, BERNINI, GASPARRI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla catego-

ria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2014, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma».

2.25

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

2.26

FRAVEZZI, PALERMO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) al comma 671, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "fu caso di pluralità di possessori dei quali alcuni risultino anche occupanti, e quindi l'immobile risulti utilizzato quale abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, soggetti passivi dell'unica obbligazione tributaria saranno solo gli occupanti. Negli ulteriori

casi, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria"».

2.27

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

2.28

FRAVEZZI, PALERMO

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis*) al comma 681, il secondo e il terzo periodo sono così sostituiti: "L'occupante è assoggettato alla TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, che provvede al pagamento dell'intera imposta con diritto di rivalsa sull'occupante per la quota da questi dovuta"».

2.29

BONFRISCO, BERNINI, GASPARRI

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis*) i commi 717 e 718 sono abrogati.»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1, comma 137, legge 27 dicembre 1996, n. 296.

2.30

URAS

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:

«*h-bis*) al comma 659, primo periodo, le parole: "può prevedere" sono sostituite dalla parola: "prevede";

h-ter) al comma 679, primo periodo, le parole: "può prevedere" sono sostituite dalla parola: "prevede"».

2.31

URAS

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«*h-bis)* al comma 380-ter, lettera a), il quarto periodo è soppresso».

2.32

URAS

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«*h-bis)* il comma 691 è sostituito dai seguenti:

"691. In considerazione delle finalità della TARI in ordine al finanziamento degli oneri derivanti dal servizio di gestione dei rifiuti, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare le attività di gestione della riscossione della TARI o della tariffa di cui al comma 468, eventualmente comprensive dell'accertamento, ai soggetti ai quali è affidato il servizio di gestione dei rifiuti.

691-bis. La gestione dell'accertamento e della riscossione della me, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 668 e ferma restando la facoltà di cui al comma 691, può essere affidata, anche disgiuntamente, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero della tassa smaltimento rifiuti nei casi di adozione della facoltà di cui al comma 4-*quater*, ultimo periodo, dell'articolo 5 del dI n. 102 del 2013. L'affidamento può proseguire fino alla scadenza del contratto in essere, previa eventuale rinegoziazione dei servizi resi e delle condizioni economiche e può riguardare anche disgiuntamente le componenti TARI e TASI"».

2.33

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

«i) al comma 530 le lettere b) e b-bis) sono sostituite dalla seguente:

"b) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo a tutte le altre funzioni fondamentali, previste dal comma 27"».

2.34

ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i) le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 737 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, trovano applicazione nei confronti anche degli atti e delle operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento di società o di altri enti partecipati».

2.35

ARRIGONI, BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i) gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società in adempimento delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 1, commi 561 e 562 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali».

2.36

CIAMPOLILLO

Dopo il comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis.1. All'articolo 9, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, la lettera i) è abrogata».

2.37

COMAROLI, BELLOT

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La TASI relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 50 per cento per il periodo d'imposta in corso ai 31 Dicembre 2014.

All'onere derivante dalla presente disposizione, e fino all'importo massimo di 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

2.0.1

Luigi MARINO, DI BIAGIO

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

Alla Legge di stabilità 2014, approvata con la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 641, dopo le parole: «detenute o occupate in via esclusiva» sono aggiunte le seguenti: "Non sono assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive e di lavorazione, comprese le superfici dei magazzini e depositi, anche scoperti e aree logistiche adiacenti, di materie prime, di prodotti grezzi, semilavorati e finiti. All'interno delle predette attività, rimangono assoggettate alla TARI le superfici degli uffici, dei locali mensa o simili e degli altri locali al servizio dei lavoratori, quali spogliatoi e servizi igienici. Non sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano presso le superfici degli impianti che svolgono attività di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, enti o imprese, ivi comprese le superfici dei centri di raccolta di veicoli fuori uso. Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma precedente si applicano anche agli impianti del presente comma".

b) Al comma 658 dopo le parole: "riferibile alle utenze domestiche" sono aggiunte le seguenti: "e non domestiche".

c) Al comma 660 le parole: "può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura" sono soppresse.

d) Il comma 667 è sostituito dal seguente:

"667. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi:

a) il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi standard) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo.

b) La ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata).

c) La percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo.

d) il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della ta-

riffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

e) Il comma 668 è sostituito dal seguente:

"668. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma precedente, il Comune continua ad applicare il medesimo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2013"».

2-bis.1

FRAVEZZI, PALERMO

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«1-bis. Al comma 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e le aliquote" sono sostituite dalle seguenti: ", le aliquote e le detrazioni";

b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "In caso di modificazioni delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni dei tributi deliberate entro i termini di cui al primo periodo, ma successivamente all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, il comune adotta contestualmente la variazione del bilancio stesso".

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2013».

2-bis.0.1

BONFRISCO, BERNINI, GASPARRI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-ter***(Istituzione di una tassa sui servizi)*

1. È istituito, a decorrere dal 2015, un tributo sui servizi suddiviso nell'ambito, rispettivamente, degli utilizzatori e dei proprietari, sulla base di parametri di riferimento stabiliti dalla legge nazionale e la cui incidenza nella ripartizione del tributo e base imponibile saranno determinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1996, n. 447».

Art. 3.**3.1**

BELLOT, COMAROLI

*Sopprimere l'articolo.***3.2**

CAMPANELLA

*Sopprimere l'articolo.***3.3**

CAMPANELLA

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. – 1. Le disposizioni in esame, concernenti le procedure di riequilibrio finanziario e di dissesto degli enti locali, non determinano effetti finanziari, in quanto di mera natura ordinamentale».

3.4

COMAROLI, BELLOT

Sopprimere il comma 1.

3.5

CAMPANELLA

Sopprimere il comma 1.

3.6

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1 sopprimere la parole da: «e, nel caso» fino a: «relativa decisione».

3.7

BERTOROTTA

Sopprimere il comma 2.

3.8

COMAROLI, BELLOT

Sopprimere il comma 2.

3.9

CAMPANELLA

Sopprimere il comma 2.

3.10

CAMPANELLA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 573 è inserito il seguente:

«573-bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei Conti, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla comunicazione del diniego. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto Testo Unico».

3.11

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2, capoverso 573, al primo periodo, prima delle parole: «possono», aggiungere la parola: «non».

3.12

CAMPANELLA

Al comma 2, capoverso 573, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

Conseguentemente, al medesimo capo verso, secondo periodo, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

3.13

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2 sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

3.14

CAMPANELLA

Al comma 2, capoverso 573, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «quaranta giorni».

Conseguentemente, al medesimo capo verso, secondo periodo, sostituire le parole: «centoventi giorni con le seguenti: quaranta giorni».

3.15

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2 sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «quaranta giorni».

3.16

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2 capoverso 573, sostituire le parole: «di centoventi giorni dalla data in entrata in vigore dalla presente disposizione», con le parole: «del 30 aprile 2014».

3.17

CAMPANELLA

Al comma 2, capoverso 573, primo periodo, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».

3.18

COMAROLI, BELLOT

All'articolo 3, al comma 2, capoverso 573, sostituire la parola: «centoventi», con la parola: «sessanta».

3.19

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2, capoverso 573, sostituire le parole: «nell'ultimo rendiconto approvato», con le parole: «negli ultimi tre rendiconti approvati».

3.20

CAMPANELLA

Al comma 2, sostituire il capoverso 573-bis con il seguente:

«573-bis. Per l'esercizio 2014, su richiesta degli enti locali, che abbiano presentato nel 2013 i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, la medesima può riesaminare un nuovo piano di riequilibrio rafforzato, da presentare entro novanta giorni dal diniego, giustificato da un miglioramento dell'avanzo di amministrazione, ovvero una riduzione del disavanzo, registrati nell'ultimo rendiconto approvato, che lo medesima Sezione ritenga idonei per l'accesso alla procedura di riequilibrio finanziario. Nelle more del riesame della Sezione regionale della Corte dei conti, la Corte dei conti provvede all'adozione delle misure correttive di cui al comma 6 dell'articolo 243-bis.».

3.21

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2, capoverso 573-bis, al secondo periodo, prima della parola: «subordinata» aggiungere le parole: «obbligatoriamente».

3.22

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2, capoverso 573-bis, al secondo periodo, sostituire le parole: «inteso sia» con le parole: «inteso» e le parole: «che come» con le parole: «e contemporanea».

3.23

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2 dopo le parole: «disavanzo di amministrazione» aggiungere le seguenti: «nonché un aumento delle percentuali di riscossione dei tributi propri».

3.24

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2 dopo le parole: «disavanzo di amministrazione» aggiungere le seguenti: «nonché una razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell'ente».

3.25

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2, capoverso 573-bis, dopo le parole: «disavanzo di amministrazione» aggiungere le seguenti: «nonché una razionalizzazione delle spese».

3.26

CAMPANELLA

Al comma 2, capoverso 573-bis, secondo periodo, dopo le parole: «disavanzo di amministrazione» aggiungere le seguenti: «nonché una diminuzione della spesa per il personale».

3.27

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2 dopo le parole: «disavanzo di amministrazione» aggiungere le seguenti: «nonché una diminuzione della spesa per il personale».

3.28

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2, capoverso 573-bis, dopo le parole: «disavanzo di amministrazione», aggiungere le parole: «nonché come rispetto dei limiti all'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente, di cui all'articolo 76 del decreto-legge n. 112/2008 e successive modificazioni».

3.29

CAMPANELLA

Al comma 2, capoverso 573-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «nell'ultimo rendiconto approvato» con le seguenti: «negli ultimi tre rendiconti approvati».

3.30

CAMPANELLA

Al comma 2, capoverso 573-bis, sopprimere il terzo periodo.

3.31

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2, sopprimere il capoverso 573-ter.

3.32

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2, capoverso 573-ter, sopprimere le parole da: «Nelle more del termine fino alla fine del periodo».

3.33

BELLOT, COMAROLI

Sopprimere il comma 3.

3.34

CAMPANELLA

Sopprimere il comma 3.

3.35

URAS

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La Pre-detta procedura non può essere iniziata fino a che il Prefetto non abbia proceduto a notificare a tutti i cOnsiglieri il provvedimento di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6. settembre 2011, n. 149"».

3.36

COMAROLI, BELLOT

Al comma 3, sostituire le parole: «sia decorso li termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata a singoli consiglieri, per lo deliberazione del dissesto» con le seguenti: «la sezione regionale della Corte dei Conti abbia già proweduto, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive» e sopprimere dalle parole: «di cui all'articolo 6, comma 2,» fino alla fine del periodo.

3.37

COMAROLI, BELLOT

Al comma 3, sopprimere la lettera b).
_____**3.38**

COMAROLI, BELLOT

Sopprimere il comma 4.
_____**3.39**

BELLOT, COMAROLI

*Al comma 4, sostituire la parola: «20.000» con la seguente:
«4.000.000».*
_____**3.40**

BELLOT, COMAROLI

*Al comma 4 sostituire le parole: «20.000 abitanti» con le seguenti:
«100.000 abitanti».*
_____**3.41**

COMAROLI, BELLOT

*Al comma 4 sostituire le parole: «20.000 abitanti» con le seguenti:
«60.000 abitanti».*
_____**3.42**

BELLOT, COMAROLI

*Al comma 4 sostituire le parole: «di almeno il 20» per cento con le
seguenti: «di almeno il 70 per cento».*

3.43

BELLOT, COMAROLI

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «significativamente» con la seguente: «esclusivamente».

3.44

COMAROLI, BELLOT

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «significativamente», aggiungere le seguenti: «così come comprovato dalla competente sezione regionale della Corte dei Conti».

3.45

COMAROLI, BELLOT

Al comma 4 dopo le parole: «dei costi dei servizi» aggiungere le seguenti: «e dei costi di funzionamento dell'amministrazione».

3.46

BELLOT, COMAROLI

Al comma 4 dopo le parole: «dei costi dei servizi», aggiungere le seguenti: «anche di personale».

3.47

COMAROLI, BELLOT

Al comma 4 dopo le parole: «dalla razionalizzazione», aggiungere le seguenti: «e dismissione».

3.48

COMAROLI, BELLOT

Al comma 4, dopo le parole: «costi Incidono», aggiungere le parole: «, per una percentuale non inferiore al 60%».

3.49

COMAROLI, BELLOT

Al comma 4, sopprimere le parole: «entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati», e sostituire le parole: «tre anni», con le parole: «entro inderogabilmente un anno».

3.50

BELLOT, COMAROLI

Al comma 4 dopo le parole: «organismi partecipati», aggiungere le seguenti: «nonché delle relative spese di personale».

3.51

BELLOT, COMAROLI

Al comma 4 sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «diciotto mesi».

3.52

COMAROLI, BELLOT

Al comma 4 sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «due anni».

3.53

COMAROLI, BELLOT

Al comma 4, sostituire le parole: «Fino al raggiungimento dell'equilibrio», con le parole: «Per un periodo minimo di cinque esercizi a decorrere dal raggiungimento dell'equilibrio».

3.54

BELLOT, COMAROLI

Al comma 4, dopo le parole: «Fino al raggiungimento dell'equilibrio», aggiungere le parole: «e per i tre esercizi consecutivi».

3.55

COMAROLI, BELLOT

Al comma 4, sostituire le parole: «trasmette», con le parole: «espone dettagliatamente», ed aggiungere, dopo le parole: «Ministero dell'Interno», le parole: «nonché alle competenti Commissioni Parlamentari».

3.56

BELLOT, COMAROLI

Al comma 4, sostituire le parole: «entro 30 giorni», con le parole: «entro 15 giorni».

3.57

BELLOT, COMAROLI

Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: «La medesima relazione di cui al comma precedente, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, viene altresì esposta alle competenti Commissioni Parlamentari».

3.58

URAS

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

«4-ter. Per Un importo pari ai debiti fuori bilancio riconosciuti o che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, l'ente locale è autorizzato ad anticipare per pari importo ai creditori le somme dovute, garantendo la copertura di dette anticipazioni in un periodo non superiore ai 10 anni, in deroga all'articolo 194 comma 2 del decreto legislativo 267 del 2000».

4.1

LEZZI, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: «Le regioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono autorizzate a realizzare progetti sperimentali per la predisposizione del "Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016" finalizzati alla riduzione dei costi sostenuti per le spese di funzionamento, anche a seguito dei processi di riorganizzazione delle strutture regionali. Il Piano triennale previsto dai progetti sperimentali deve: a) indicare le concrete misure di razionalizzazione finalizzate all'eliminazione degli sprechi e delle inefficienze; b) intervenire, prioritariamente, sui processi di informatizzazione, digitalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative con conseguente abbattimento dei relativi costi, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; c) specificare la spesa storica, sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate, nonché i correlati obiettivi finanziari di risparmio; d) attestare la natura strutturale e permanente delle economie aggiuntive, rispetto a quelle previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso in cui le Amministrazioni non abbiano rispettato i vincoli ed i limiti finanziari posti dalla contrattazione collettiva integrativa, i risparmi di spesa di cui al presente comma devono essere destinati prioritariamente al graduale recupero delle somme indebitamente erogate secondo le modalità e i tempi previsti dai piani di rientro».

4.2

LEZZI, CAPPELLETTI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI

Al comma 1, sopprimere il primo periodo, nonché, al secondo periodo, sostituire le parole: «Nei predetti casi, le regioni adottano» con le seguenti: «Le regioni e gli enti locali che non abbiamo rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa adottano».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: «I risparmi di spesa di cui al presente comma devono essere destinati prioritariamente al graduale recupero delle somme indebitamente erogate secondo le modalità e i tempi previsti dai piani di rientro».

4.3

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1 dopo le parole: «enti locali trasmettono» aggiungere le seguenti: «entro il 30 aprile 2014».

4.4

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1 dopo le parole: «enti locali trasmettono» aggiungere le seguenti: «entro il 30 aprile di ciascun anno».

Art. 5.**5.1**

BELLOT, COMAROLI

Dopo le parole: «degli enti locali» aggiungere le seguenti: «in materia di edilizia scolastica».

5.2

COMAROLI, BELLOT

Dopo le parole: «degli enti locali» aggiungere le seguenti: «in materia di sicurezza urbana».

5.3

BELLOT, COMAROLI

Dopo le parole: «degli enti locali» aggiungere le seguenti: «per la messa in sicurezza del territorio e la prevenzione del rischio idrogeologico».

5.4

COMAROLI, BELLOT

Sostituire le parole: «per gli anni 2014 e 2015» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2014».

5.5

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, dopo le parole: «i medesimi enti», aggiungere le parole: «purché negli ultimi 5 esercizi abbiano rispettato i vincoli del Patto di Stabilità Interno».

5.6

COMAROLI, BELLOT

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«2. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli enti di cui all'articolo 3 del presente decreto».

5.7

COMAROLI, BELLOT

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«2. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli enti i cui consigli comunali, negli ultimi 10 anni, sono stati sciolti per ragioni di cui all'articolo 143 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

5.8

COMAROLI, BELLOT

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«2. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli enti che, a decorrere dal 1° novembre 2012, hanno aderito, ai sensi degli articoli 243-bis, 243-ter e 243-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a procedure di riequilibrio finanziario pluriennale».

5.9

COMAROLI, BELLOT

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti sciolti, negli ultimi 10 anni, in conseguenza delle disposizioni di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

5.10

BELLOT, COMAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti, definiti negli ultimi 3 esercizi, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, strutturalmente deficitari.».

5.11

BISINELLA, COMAROLI, BELLOT

Dopo il comma 1, è infine aggiunto il seguente comma:

«2. All'articolo 9, comma 28, del decreto legislativo n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 nel testo modificato all'articolo 4 comma 102 lettera b) della legge n. 183/2011 e dall'articolo 4-ter comma 12 del decreto legislativo n.16/2012 convertito in legge n. 44/2012, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno 2014 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica – ivi compresi I servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione."».

5.12

VACCIANO, MOLINARI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 66 milioni di euro i pagamenti effettuati nel corso del 2014 e 2015 a valere sugli investimenti di cui al comma 1.

1-ter. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni, le province e le regioni comunicano mediante il sito web <http://pattostabilitainterno.tesoro.it> della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 30 giugno 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1-bis. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

1-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1-ter, entro il 15 giugno 2014 sono individuati, prioritariamente, per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1-bis si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-sexies.

1-sexies. Entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito per l'anno

2014 non inferiore a 70 milioni di euro e a 100 milioni di euro a decorrere dal 2015».

5.13

VACCIANO, MOLINARI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"e) operazioni finanziarie realizzate dalle pubbliche amministrazioni, con specifica indicazione degli istituti bancari o finanziari che hanno partecipato all'operazione, delle caratteristiche del prodotto acquistato, dell'ammontare complessivo delle somme coinvolte e, nel caso di accesso a forme di finanziamento sul mercato, la definizione delle finalità dell'investimento, il tasso d'interesse effettivamente applicato, la durata del contratto.";

1-ter. All'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"3. Nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di pubblicazione o di pubblicazione parziale, al vertice politico dell'amministrazione ed ai dirigenti responsabile del relativo procedimento amministrativo, è ridotto di un terzo, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti, il vertice politico dell'amministrazione è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente"».

5.0.1

BONFRISCO, BERNINI, GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Estensione dell'esenzione IMU per gli immobili invenduti)

1. All'articolo 13, comma 9-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché i fabbricati posseduti da im-

prese aventi per oggetto della propria attività la compravendita o la locazione di beni immobili"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1, comma 126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 6.

6.1

BISINELLA, BELLOT, COMAROLI

Sopprimere l'articolo.

6.2

BITONCI, BELLOT, COMAROLI

All'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria IMU gli immobili dichiarati inabitabili e di fatto non utilizzati in seguito al verificarsi delle calamità naturali che hanno colpito il Veneto tra gennaio e febbraio 2014. L'impossibilità di utilizzare gli stessi è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Alla copertura degli oneri si provvede fino all'onere massimo di 10 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, relative ad anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non erogate dalla Cassa di risparmio di Venezia nell'anno 2013».

Art. 7.**7.1**

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, capoverso 729-bis, sostituire le parole: «sentita lo», con le parole: «d'intesa con lo».

7.2

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, capoverso 729-bis, sostituire dalle parole: «con particolare», fino alla fine del periodo, con le parole: «con prioritaria considerazione del gettito, incassato in ciascun Comune, relativo ai fabbricati D».

7.3

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, capoverso 729-bis, sostituire la parola: «particolare», con la seguente: «prioritario».

7.4

BELLOT, COMAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«2. Per l'anno 2014, è sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Agli oneri derivanti dalla disposizione e fino al limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

7.5

BELLOT, COMAROLI

Dopo il comma 1, è infine aggiunto il seguente comma:

«2. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 30 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 Dicembre 2014. All'onere derivante dalla presente disposizione, e fino all'importo massimo di 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

7.0.1

BLUNDO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Trasferimento in capo ai Comuni delle competenze in materia di riscossione della tassa automobilistica)

1. Dopo il comma 20, aggiungere, infine, il seguente:

"20-bis. All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 10 è sostituito dal seguente:

'10. A decorrere dal 1° gennaio 2014 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati ai Comuni e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con il medesimo decreto di cui al periodo precedente è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale i Comuni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche.

La riscossione coattiva è svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43."».

Art. 8.

8.1

COMAROLI, BELLOT

Sostituire le parole da: «è pari, per» fino alla fine dell'articolo, con le seguenti: «è direttamente proporzionale al grado di virtuosità di ciascun comune, misurata in termini di più basso rapporto tra il numero dei dipendenti dell'ente ed il numero dei cittadini residenti nel comune».

8.2

BELLOT, COMAROLI

Sostituire le parole da: «è pari, per», fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «è direttamente proporzionale al grado di virtuosità di ciascun comune, calcolato sulla base delle maggiori disponibilità di cassa di ciascun ente, indipendentemente dai limiti al loro impiego derivanti dal Patto di stabilità interno».

8.3

COMAROLI, BELLOT

Sostituire le parole da: «è pari, per», fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «è direttamente proporzionale al grado di virtuosità di ciascun comune, calcolato sulla base dei minori costi di funzionamento pro capite legati dell'amministrazione».

Art. 9.

9.1

BELLOT, COMAROLI

Sopprimere l'articolo.

9.2

COMAROLI, BELLOT

Dopo le parole: «a tutti gli enti», aggiungere le seguenti: «ad eccezione di quelli con un rapporto tra personale del comune ed abitanti inferiore alla media nazionale».

9.3

BELLOT, COMAROLI

Dopo le parole: «a tutti gli enti», aggiungere le seguenti: «ad eccezione di quelli con un rapporto tra spese di funzionamento del comune ed abitanti inferiore alla media nazionale».

9.4

COMAROLI, BELLOT

Dopo le parole: «a tutti gli enti», aggiungere le seguenti: «ad eccezione di quelli con un rapporto tra personale del comune e di tutte le controllate ed abitanti inferiore alla media nazionale».

9.5

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, sostituire le parole: «a tutti gli enti», con le parole: «solo agli enti, definiti negli ultimi 3 esercizi, strutturalmente deficitari, così come definiti ai sensi dell'articolo 242 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n.267».

9.6

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, dopo le parole: «a tutti gli enti», aggiungere le parole: «che non hanno rispettato il Patto di Stabilità Interno negli ultimi 3 anni».

9.7

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, dopo le parole: «a tutti gli enti», aggiungere le parole: «i cui consigli comunali sono stati sciolti in conseguenza delle disposizioni di cui all'articolo 143 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n.267».

Art. 13.**13.1**

BELLOT, COMAROLI

Sopprimere l'articolo.

13.2

BERTOROTTA

Al comma 1, dopo le parole: «Lampedusa e Linosa» aggiungere le seguenti parole: «nonché ai comuni della provincia di Ragusa interessati dal fenomeno dei flussi migratori,» e sostituire le parole: «del Comune» con le seguenti: «dei Comuni».

13.3

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, dopo le parole: «realizzazione di interventi» aggiungere le seguenti: «in conto capitale».

13.4

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, sostituire le parole da: «destinati a far» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «per l'ammodernamento e la messa in sicurezza degli edifici scolastici e parascolastici».

13.5

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1 sostituire le parole: «destinati a far» fino alla fine dell'articolo con le seguenti: «la messa in sicurezza del territorio».

13.6

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, sostituire la parola: «profughi» con la seguente: «migranti».

13.7

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e ai bisogni» fino alla fine dell'articolo.

Art. 14.**14.1**

BELLOT, COMAROLI

Sopprimere l'articolo.

14.2

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere le parole: «delle regioni a statuto ordinario».

14.3

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera a), sostituire le parole «10 per cento» con le parole «40 per cento»;
 - alla lettera a), sopprimere le parole «delle regioni a statuto ordinario»;
 - alla lettera a), sopprimere le parole «delle capacità fiscali»;
 - alla lettera b) sostituire le parole «15 marzo 2014» con le parole «15 aprile 2014».
-

14.4

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1 sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «50 per cento», e sopprimere le parole: «sulla base delle capacità fiscali non-ché».

14.5

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «10 per cento», con le parole: «40 per cento».

14.6

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1 sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «30 per cento», e sopprimere le parole: «sulla base delle capacità fiscali non-ché».

14.7

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere le parole: «delle capacità fiscali».

14.8

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

14.9

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «15 aprile 2014», con le parole: «15 Maggio 2014».

Art. 16.

16.1

COMAROLI, BELLOT

Sopprimere l'articolo.

16.2

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1 sostituire le parole da: «centoventi giorni», fino a: «presente decreto», con le seguenti: «il 30 aprile».

16.3

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1 sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «60 giorni».

16.4

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le parole: «cento giorni».

16.5

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, dopo la parola: «evidenzi», aggiungere le parole: «dettagliatamente».

16.6

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1, sostituire le parole: «negli anni precedenti», con le parole: «dall'anno 2000 all'anno in corso».

16.7

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1 dopo le parole: «negli anni precedenti», aggiungere le seguenti:» ed i soggetti responsabili».

16.8

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1 dopo le parole: «negli anni precedenti» aggiungere le seguenti: «le azioni risarcitorie intraprese o da intraprendersi nei confronti dei soggetti responsabili».

16.9

COMAROLI, BELLOT

Al comma 1 dopo le parole: «negli anni precedenti» aggiungere le seguenti: «il sistema delle società controllate e partecipate, anche di se-

condo livello, del Comune e le relative situazioni debitorie, ed il costo della loro *Governance*».

16.10

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, dopo le parole: «ai sensi del comma 5» aggiungere le seguenti: «nonché le azioni intraprese nel medesimo periodo per la riduzione della medesima parte debitoria».

16.11

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2 sostituire la parola: «triennale» con la seguente: «biennale».

16.12

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2, dopo le parole: «sono indicate» aggiungere la seguente: «precisamente».

16.13

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2, sostituire le parole: «Il contenimento» con le seguenti: «l'abbattimento».

16.14

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2 dopo le parole: «l'adozione» aggiungere le seguenti: «entro i successivi 6 mesi».

16.15

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2 dopo le parole: «l'adozione» aggiungere le seguenti: «entro i successivi 12 mesi».

16.16

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2 lettera a) dopo le parole: «società controllate» aggiungere le seguenti: «e alle partecipate, anche di secondo o ulteriore livello».

16.17

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2 lettera a) dopo le parole: «società controllate» aggiungere le seguenti: «anche di secondo o ulteriore livello».

16.18

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2, alla lettera a), sopprimere dalle parole: «con esclusione» fino alla fine del periodo.

16.19

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «con esclusione» con le seguenti: «comprese».

16.20

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: «con esclusione», aggiungere le parole: «, solo per l'anno 2014,».

16.21

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) ridurre di almeno il 70 per cento gli emolumenti dei consiglieri e degli amministratori delle società controllate, anche di secondo od ulteriore livello».

16.21a

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) ridurre di almeno il 50 per cento gli emolumenti dei consiglieri e degli amministratori delle società controllate, anche di secondo od ulteriore livello».

16.22

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2, alla lettera a-bis, dopo le parole: «le somme», aggiungere le parole: «e gli eventuali benefits».

16.23

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2 alla lettera a-bis) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il rapporto tra il numero di dirigenti e di quadri rispetto al totale dei dipendenti, e tra il personale impiegato in mansioni d'ufficio e quello operativo».

16.24

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2 dopo la lettera a-ter) aggiungere la seguente:

«a-quater) operare la ricognizione di tutte le controllate e partecipate, anche di secondo od ulteriore livello, del Comune, verificando per ciascuna di esse la regolarità di tutte le assunzioni operato dall'anno 2000».

16.25

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2 dopo la lettera a-ter) aggiungere la seguente:

«a-quater) operare una indagine mirata sull'assenteismo dei dipendenti del comune e delle controllate di primo e di secondo livello e sulle misure per prevenirlo, contrastarlo e sanzionarlo».

16.26

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2 dopo la lettera a-ter) aggiungere la seguente:

«a-quater) operare una ricognizione di tutte le opere infrastrutturali e gli investimenti in conto capitale programmati, avviati e non conclusi ed avviare la razionalizzazione dei progetti e degli obiettivi».

16.27

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2 dopo la lettera a-ter) aggiungere la seguente:

«a-quater) avviare un piano rafforzato di lotta all'evasione degli utenti del pubblico locale».

16.28

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2 dopo la lettera a-ter) aggiungere la seguente:

«a-quater) rendere pubblici gli esiti della commissione d'inchiesta istituita dal Comune di Roma sulla truffa dei falsi biglietti ATAC, chiarendo al contempo se la commissione stessa da luogo ad emolumenti e/o gettoni di presenza per i componenti».

16.29

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2 dopo la lettera a-ter) aggiungere la seguente:

«a-quater) Ridurre di almeno il 50 per cento il numero dei consiglieri e degli amministratori delle società controllate, anche di secondo od ulteriore livello».

16.30

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2 dopo la lettera a-ter) aggiungere la seguente:

«a-quater) Ridurre di almeno il 30 per cento il numero dei consiglieri e degli amministratori delle società controllate, anche di secondo od ulteriore livello».

16.31

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2 lettera b) dopo le parole: «per riportare», aggiungere le seguenti: «entro 12 mesi».

16.32

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2, alla lettera b), sostituire le parole: «grandi», con le parole: «più efficienti».

16.33

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2, lettera b), aggiungere alla fine del periodo le parole: «e delle capitali europee di analoghe dimensioni territoriali e demografiche».

16.34

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) operare la ricognizione del costo medio per dipendente di tutte le società controllate, anche di secondo livello, e adottare entro 12 mesi misure per adeguarlo al costo medio dei dipendenti di altre realtà nazionali ed internazionali per lo stesso servizio pubblico».

16.35

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) operare la ricognizione del costo medio per dipendente di tutte le società controllate, anche di secondo livello, e adottare entro 12 mesi misure per adeguarlo al costo medio dei dipendenti di altre realtà nazionali ed internazionali per lo stesso servizio pubblico».

16.36

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «il necessario», con le parole: «l'obbligo di».

16.37

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2 lettera c) sopprimere le parole da: «nel quadro» fino alla fine del periodo.

16.38

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2, alla lettera d), sopprimere la parola: «anche».

16.39

DE PETRIS, URAS

Al comma 2, lettera d) sopprimere le parole: «anche ricorrendo alla liberalizzazione».

16.40

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2, alla lettera e), sostituire la parola: «ove» con la parole: «in quanto».

16.41

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2, alla lettera e), sostituire la parola: «ove» con la parole: «in quanto» ed aggiungere, dopo le parole: «in liquidazione», le parole: «entro il termine improrogabile del 31 dicembre 2014».

16.42

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2, alla lettera e), sopprimere la parola: «ove» ed aggiungere, dopo le parole: «in liquidazione», le parole: «entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

16.43

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2, alla lettera e), sopprimere le parole: «ove necessario» ed aggiungere, dopo le parole: «in liquidazione», le parole: «entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

16.44

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2, alla lettera e), sopprimere le parole: «che svolgono funzioni omogenee».

16.45

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«f) disporre, in particolare, le direttive necessarie all'adozione di tutti gli interventi necessari al conseguimento del riequilibrio finanziario ed economico-gestionale delle società controllate operanti nella gestione del servizio di trasporto pubblico locale e, ove necessario, provvedendo anche ad una ridefinizione dei contratti di servizio che sia ispirata alla riduzione del medesimo con modalità di gestione "diretta"; ivi stabilendosi la concentrazione dell'operatività dell'operatore pubblico sulle sole tratte diurne e/o notturne che presentino adeguati margini di ristoro degli effettivi costi di espletamento del servizio. Nel con tempo, autorizzando, per le rimanenti tratte di collegamento del trasporto urbano, l'indizione di apposite procedure di evidenza pubblica finalizzate all'affidamento del relativo servizio di trasporto pubblico in concessione ad imprese private».

16.46

BELLOT, COMAROLI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'amministrazione di Roma riferisce semestralmente alle competenti commissioni parlamentari sull'attuazione del piano triennale di cui al comma 2 e sull'evoluzione della massa debitoria affidata alla gestione commissariale».

16.47

COMAROLI, BELLOT

Sopprimere il comma 3.

16.48

BELLOT, COMAROLI

Al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «piano triennale», aggiungere le seguenti: «entro improrogabilmente 30 giorni dalla presentazione dello stesso».

16.49

BELLOT, COMAROLI

Al comma 3 sopprimere le parole da: «tenendo anche conto» fino alla fine del comma.

16.50

COMAROLI, BELLOT

Al comma 3, sostituire le parole: «tenendo anche conto dei» con le seguenti: «escludendo i».

16.51

BELLOT, COMAROLI

Al comma 4, prima della parola: «sentita» aggiungere le seguenti: «e anche qualora non fosse stata sentita».

16.52

COMAROLI, BELLOT

Al comma 4 sopprimere le parole: «sentita l'amministrazione capitolina».

16.53

COMAROLI, BELLOT

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

16.54

BELLOT, COMAROLI

Al comma 4, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

16.55

BELLOT, COMAROLI

Sopprimere il comma 5.

16.56

BELLOT, COMAROLI

Al comma 5, al primo periodo, sostituire la parola: «30 milioni» con la seguente: «10 milioni».

16.57

COMAROLI, BELLOT

Al comma 5, al primo periodo, sostituire la parola: «30 milioni» con la seguente: «20 milioni».

16.58

COMAROLI, BELLOT

Al comma 5 sopprimere le parole da: «Roma Capitale può riacquisire fino alla fine del periodo».

16.59

COMAROLI, BELLOT

Al comma 5, al secondo periodo, dopo le parole: «può riacquisire», aggiungere le parole: «fino all'importo massimo di 10 milioni di euro».

16.60

COMAROLI, BELLOT

Al comma 5, al secondo periodo, sopprimere dalle parole: «anche compensando» fino alla fine del periodo.

16.61

COMAROLI, BELLOT

Al comma 5, al terzo periodo, sostituire la parola: «autorizzata» con la parola: «obbligata» e la parola: «pluriennali» con la parola: «biennali».

16.62

BELLOT, COMAROLI

Al comma 5 sostituire le parole: «appositi piani pluriennali» con le seguenti: «piani biennali».

16.63

COMAROLI, BELLOT

Al comma 5 sopprimere l'ultimo periodo.

16.64

BELLOT, COMAROLI

Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «di cui ai periodi precedenti» aggiungere le seguenti: «nonché di quelle che i comuni utilizza-

ranno per spese in conto capitale negli anni 2014 e 2015» e sopprimere le parole da: «tra le entrate» fino a: «n. 183».

16.65

COMAROLI, BELLOT

Dopo il comma 5, è aggiunto infine il seguente comma:

«6. All'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 18, è inserito il seguente: "18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 14, lettera b), non rileva ai fini della determinazione del limite massimo della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni"».

16.66

COMAROLI, BELLOT

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione, ai sensi del comma 4, del piano triennale di cui al comma 2».

16.67

BELLOT, COMAROLI

Sopprimere i commi 5-bis e 5-ter.

16.68

DIVINA, COMAROLI, BELLOT

Al comma 5-bis, sopprimere la lettera a).

16.69

BELLOT, COMAROLI

Al comma 5-bis, alla lettera a), sostituire le parole: «6,5 milioni» con le parole: «0,5 milioni» e le parole: «7,5 milioni» con le parole: «1,5 milioni».

16.70

COMAROLI, BELLOT

Al comma 5-bis, alla lettera b), sostituire le parole: «5,5 milioni» con le parole: «0,5 milioni» e le parole: «3 milioni» con le parole: «1 milione».

16.71

COMAROLI, BELLOT

Sopprimere il comma 5-ter.

16.72

DIVINA, COMAROLI, BELLOT

Sostituire il comma 5-ter con il seguente:

«5-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, lettera a), pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

16.73

COMAROLI, BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

«5-quater. Il comune di Roma trasmette contestualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un piano triennale per la ri-

duzione del debito e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi del comune prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche delibere volte a:

- a) estendere i vincoli del patto di stabilità interno nonché quelli in materia di assunzioni di personale e di acquisti di beni e servizi a tutte le società partecipate direttamente o indirettamente;
- b) dismettere ulteriori quote di società quotate in borsa;
- c) procedere alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico;
- d) valorizzare e dismettere quote del patrimonio immobiliare del Comune».

Art. 17.

17.1

COMAROLI, BITONCI

Sopprimere il comma 5.

17.2

BELLOT

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di assicurare le condizioni di sicurezza del servizio pubblico ferroviario sulle tratte Padova-Calalzo e Venezia- Calalzo, lo Stato concorre con il pagamento diretto a Trenitalia dell'importo di 2 milioni di euro, nell'anno 2014 per la manutenzione della rete infrastrutturale delle tratte medesime».

Conseguentemente, al comma 1 sostituire le parole: «13,4 milioni» con le seguenti: «11,4 milioni» e al comma 3, sostituire le parole: «del comma 1» con le seguenti: «dei commi 1 e 5-bis».

17.3

PUGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di rendere più celere il piano di rientro di cui al comma precedente a copertura dei debiti è autorizzata la spesa, per l'anno 2014, entro il limite massimo di 40 milioni di euro. Le predette somme

devono essere utilizzate per soddisfare i creditori in maniera proporzionale all'ammontare della capacità contributiva della regione di ubicazione della sede legale. Con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, ai creditori vengono sospesi i calcoli delle sanzioni ed interessi previdenziali e fiscali dovute per il mancato pagamento dei contributi, premi e ritenute non versate alle scadenze, e nel caso di somme iscritte a ruolo la sospensione si applica sempre con la stessa decorrenza sugli interessi, le more, gli aggi e le sanzioni per il ritardo o mancato pagamento delle cartelle esattoriali. Alle imprese creditrici fino al 30 settembre 2014, ai fini dell'emissione del documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto Ministeriale del 24 ottobre 2007, si considerano ostantive al rilascio solo le irregolarità di cui all'articolo 9 del decreto stesso secondo le condizioni ed i termini ivi stabiliti.

5-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma *5-bis* si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi *5-quater* e *5-quinquies*.

5-quater. All'articolo 11, comma 22, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, all'articolo 62-*quater* ivi richiamato, al comma 1, le parole: "nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura pari al 65,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico".

5-quinquies. A decorrere dal 1° maggio 2014, le spese sostenute per i voli di Stato ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, devono essere ridotte per un ammontare almeno pari al 30 per cento delle medesime spese sostenute nel 2013».

17.0.1

CARIDI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

*(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale
nella regione Calabria)*

1. Al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante dagli oneri relativi all'esercizio 2013 posti a carico del bilancio della regione e concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché di assicurare per il biennio 2014-2015 un contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale, la regione Calabria è autorizzata ad utilizzare le

risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013, e di 20 milioni di euro per il 2015, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione Calabria integra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 16-*bis*, da approvare con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il piano di cui al comma 1 deve prevedere il contenimento dei corrispettivi a treno/km prodotti, attuato tramite iniziative di razionalizzazione dell'offerta e riqualificazione dei servizi, misure di efficientamento coerenti, per il servizio ferroviario, con i corrispettivi medi a treno/km registrati nelle regioni, e, per il servizio su gomma, un corrispettivo medio a bus/km che rispecchi la media rilevata nelle principali regioni italiane. Il piano deve altresì prevedere la fissazione di tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km, ed inoltre un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento. Il piano deve dimostrare che, stanti le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli standard di qualità, la prosecuzione nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale dall'anno 2016 avvenga senza ulteriori contributi straordinari. Per l'erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1 relativo alle annualità 2014 e 2015, la regione Calabria deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità.

3. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 60 milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.

4. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, successivamente alla presentazione del piano di cui al comma 1».

Art. 18.**18.1**

BISINELLA, COMAROLI, BELLOT

*Sopprimere il comma 1.***18.2**

BELLOT, COMAROLI

*Al comma 1 sopprimere le parole: «la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e».***18.3**

URAS

*Al comma 1 dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «Agli enti locali che non hanno rispettato nell'anno 2013 i vincoli del patto di stabilità interno in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2014, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per i quali non siano stati richiesti o ottenuti gli spazi finanziari di cui al predetto comma, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti».***18.4**

BELLOT, COMAROLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:**«2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono subordinate allo scioglimento, entro il 30 Giugno 2014, dei consigli degli enti e alla nomina di un Commissario Prefettizio secondo le vigenti disposizioni previste dal Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267».*

18.0.1

URAS

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni con risorse proprie per fronteggiare eccezionali eventi calamitosi)

1. I commi 8-bis ed 8-ter dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono sostituiti dai seguenti:

"8-bis. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno nel limite di 65 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

8-ter. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede:

a) per il 70 per cento del relativo importo, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, entro il 30 giugno di ciascun esercizio sulla base delle istanze presentate dagli enti locali interessati entro il 30 aprile dello stesso anno;

b) per il restante 30 per cento, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 15 dicembre di ciascun esercizio, con prioritaria destinazione agli enti locali colpiti da eventuali calamità naturali intervenute nella seconda metà di ciascun esercizio.

8-quater. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 8-bis ed 8-ter del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione, entro il limite di 65 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni"».

18.0.2

URAS

Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis

(Esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni con risorse proprie per fronteggiare eccezionali eventi calamitosi)

1. I commi 8-*bis* ed 8-*ter* dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono sostituiti dai seguenti:

«8-*bis*. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno nel limite di 100 milioni per ciascuno degli anni 2014,2015 e 2016.

8-*ter*. Al riparto delle risorse di cui al comma precedente si provvede:

a) per il 70 per cento del relativo importo, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, entro il 30 giugno di ciascun esercizio sulla base delle istanze presentate dagli enti locali interessati entro il 30 aprile dello stesso anno;

b) per il restante 30 per cento, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 15 dicembre di ciascun esercizio, con prioritaria destinazione agli enti locali colpiti da eventuali calamità naturali intervenute nella seconda metà di ciascun esercizio.

8-*quater*. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 8-*bis* ed 8-*ter* del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione, entro il limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni."».

Art. 19.**19.1**

URAS

Al comma 1 le parole: «31 marzo 2014», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014», e le parole: «euro 20 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «euro 80 milioni», e sostituire l'ultimo periodo è con il seguente: «Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, di 80 milioni di euro per l'anno 2014».

19.2

URAS

Al comma 1 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, di 20 milioni di euro per l'anno 2014».

19.3

PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 1-bis. aggiungere il seguente:

1.ter sostituire l'ultimo periodo del comma 748 della Legge del 27 dicembre 2013, n.147, con il seguente:

«Il Governo deve attivare entro il 30 aprile 2014 un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati e dei lavoratori della scuola al fine di individuare inderogabilmente entro la data del 30 giugno 2014 soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali e di funzionamento delle istituzioni scolastiche connessi alla utilizzazione delle suddette convenzioni».

19.4

URAS

Al comma 2, le parole: «30 aprile 2014», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».

19.5

URAS, PETRAGLIA

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.

2-ter. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2014 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 2-bis».

19.6

URAS

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e

istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca L'attuazione del presente comma non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.

2-ter. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2014 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma *2-bis*».

19.7

PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Le autorizzazioni di spesa relative all'importo delle quote finanziarie allocate nell'ambito del Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2013-2015 destinate al finanziamento del programma F-35 *Lightning II*-JSF (Joint Strike Fighter) pari rispettivamente a 500, 3 milioni di euro per l'anno 2013, 534,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 657, 2 milioni di euro per l'anno 2015, qualora non corrispondano ad impegni formalmente assunti entro la data del 26 giugno 2013 per l'acquisto prospettato di velivoli *Joint Strike Fighter* (JSF) F35 con riferimento ai quali il Ministro della Difesa trasmette al Parlamento, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni documentazione utile a garantire la massima trasparenza sui contratti sottoscritti, sono definanziate e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca».

19.8

URAS, PETRAGLIA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2014 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disponibilità individuate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca».

19.0.1

MANCUSO

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:

"1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo si applicano anche alle procedure per il conferimento di funzioni dirigenziali o degli incarichi per le posizioni organizzative da parte dei comuni di minori dimensioni demografiche e privi di personale di qualifica dirigenziale"».

Art. 20.**20.1**

BELLOT, COMAROLI

Al comma 1, dopo le parole: «comune dell'Aquila» aggiungere le seguenti: «e dei Comuni del Veneto e dell'Emilia colpiti dagli eventi calamitosi tra gennaio e febbraio 2014».

20.2

BITONCI, BELLOT, COMAROLI

All'articolo 20, sono infine aggiunti i seguenti commi:

«3. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio del Veneto tra dicembre 2013 e febbraio del 2014, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2014, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013 destinando tale importo ad interventi in conto capitale nei territori colpiti dai predetti eventi calamitosi.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, adottata d'Intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con la stessa delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE».

20.3

BITONCI, BELLOT, COMAROLI

All'articolo 20, sono infine aggiunti i seguenti commi:

«3. Per l'anno 2014, sono escluse dai vincoli del Patto di Stabilità Interno le spese sostenute dagli enti locali del Veneto colpiti dagli eventi calamitosi tra dicembre 2013 e febbraio 2014 e finalizzate alla difesa idraulica e idrogeologica del territorio, al ripristino degli abitati, dei

beni e delle infrastrutture, alla regimazione dei corsi d'acqua ed alla sistemazione dei versanti nonché alla valorizzazione, difesa, manutenzione e ripascimento dei litorali.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3 si provvede, fino all'importo massimo di 50.000.000 euro, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

20.4

BELLOT, COMAROLI

All'articolo 20, è infine aggiunto il seguente comma:

«3. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni colpiti dall'evento alluvionale del 17 e 19 dicembre 2013 e dagli eventi atmosferici avvenuti dal 20 dicembre 2013 al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto, i soggetti interessati possono, previa perizia e asseverazione da parte di un professionista abilitato, effettuare il ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture. I contenuti della perizia asseverata includono la documentazione fotografica e le valutazioni tecniche atte a documentare il nesso di causalità tra gli eccezionali eventi atmosferici, oltre alla valutazione economica del danno».

20.5

MATTEOLI

All'articolo 20 è aggiunto infine il seguente comma:

«2-bis. Dopo il comma 348 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, è aggiunto il seguente comma:

"348-bis. Le proroghe e i rinnovi di cui al precedente comma sono autorizzati a valere sulle economie di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, con rendicontazione al titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, nonché su quelle derivanti da risorse già attribuite ai beneficiari di trasferimenti per fronteggiare l'emergenza e successivamente riversate sulla contabilità dell'Ufficio speciale o su quelle eventualmente accertate. A valere sulle medesime risorse, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è altresì autorizzato alla copertura degli oneri derivanti dal funzionamento, organizzazione e concrete modalità di svolgimento delle attività da parte degli uffici territoriali per la ricostruzione e dell'Uf-

ficio speciale. Per le finalità atte a garantire la celerità e la qualità della ricostruzione, l'Ufficio speciale è autorizzato a prorogare sino e non oltre il 30 novembre 2015 i contratti di collaborazione e gli incarichi conferiti ad esperti di provata esperienza, in corso, con allocazione sulla dotazione finanziaria di cui alle risorse già assegnate alla contabilità speciale dell'Ufficio. I contributi assegnati nell'anno 2013 ai comuni del cratere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge n. 43 del 2013, convertito nella legge n. 71 del 2013, sono rendicontati entro e non oltre il 30 aprile 2014"».

20.6

MATTEOLI

All'articolo 20 è aggiunto infine il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 4 del DPCM 4 febbraio 2013, comma 8, primo periodo, dopo le parole: "così calcolato", sono aggiunte le seguenti: ", con riferimento al livello di danno ed al grado di vulnerabilità,"».

20.7

MATTEOLI

All'articolo 20 è aggiunto in fine il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 67-*quater* del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito nella legge 134 del 2012, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, nei casi di edifici singoli in regime di comproprietà indivisa, alle unità immobiliari private diverse da quelle adibite ad abitazione principale, ubicate nei comuni del cratere, è riconosciuto un contributo sulle parti comuni dell'intero edificio, definite ai sensi dell'articolo 1117"».

20.8

MILLO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: "per l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2014 e 2015"».

Conseguentemente, alla copertura del relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2014 e 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

20.9

BLUNDO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. I fondi destinati alla prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata, nonché quelli assegnati a titolo di indennizzi per i danni subiti nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), *f*), *g*), *h*) ed *i*) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai predetti fondi sono nulli».

2-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-bis si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2-*qua*-*ter*.

2-*qua*-*ter*. Entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dal 2014».

20-bis.0.1

BUEMI

Dopo l'articolo 20-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 20-ter.

(Contributo straordinario all'Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana)

1. Allo scopo di consentire all'Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana, ATAM, unico organismo di distribuzione teatrale operante sin

dal 1975 nel territorio di riferimento e soggetto dotato di personalità giuridica privata, di ripristinare per intero la propria attività svolta, oltre che all'Aquila anche in numerosi altri Centri delle regioni Abruzzo e Molise, è assegnato un contributo straordinario di 500 mila euro per l'anno 2014, anche a parziale ristoro degli ingenti danni subiti, soprattutto in seguito al crollo della sede operativa del Teatro S. Agostino dell'Aquila, in seguito all'evento sismico del 6 aprile 2009, con conseguente aggravio della situazione finanziaria e di bilancio.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 500 mila euro, si provvede, per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ordini del giorno

G/1450/1/5-6

VACCIANO, MOLINARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche»,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 1, disciplina le ipotesi di esenzione dalla TASI, con una disposizione che ricalca quanto previsto in materia di IMU. La norma in commento precisa che sono esenti dal tributo, tra l'altro, gli immobili elencati all'articolo 7, comma 1, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) ed *i*) del D.Lgs. n. 504 del 1992, e cioè: *b*) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (stazioni, ponti, fabbricati destinati ad esigenze pubbliche, ecc.); *c*) i fabbricati con destinazione ad usi culturali; *d*) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto; *e*) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli arti. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense; *f*) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; *i*) gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per attività non commerciali;

la disposizione in oggetto precisa che, per quanto riguarda gli enti non commerciali, resta ferma la specifica disciplina già dettata in materia di IMU (articolo 91-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012); di conseguenza tale esenzione opera solo ove le predette attività siano svolte con modalità non commerciali. In caso contrario, esse saranno assoggettate, dal 2013, ad IMU;

per quanto concerne gli enti non commerciali, si rammenta che sono esenti da IMU gli immobili utilizzati dagli detti enti destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività: attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o di culto, ovvero dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana. È fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, i quali restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile (articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 149 del 2013);

l'articolo 91-*bis* del D.L. n. 1/2012 ha specificato che tale esenzione opera solo ove le predette attività – pur dando luogo, in astratto, a esenzione – siano svolte con modalità non commerciali. In caso contrario, esse sono assoggettate, dal 2013, ad IMU sperimentale. Quando è possibile individuare gli immobili o le porzioni di immobili adibiti esclusivamente a attività di natura non commerciale, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità in cui tale attività si svolge (articolo 91-*bis*, comma 2). Quando, invece, tale individuazione non risulta possibile, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione (art. 91-*bis*, comma 3): dal 1° gennaio 2013 l'esenzione si applica secondo un criterio di proporzionalità rispetto all'uso non commerciale dell'immobile, come risultante da apposita dichiarazione. La definizione delle modalità e delle procedure relative alla predetta dichiarazione, nonché degli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali esercitate in uno stesso immobile, sono state demandate ad un apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze;

a seguito del parere del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2012 (parere n. 04180/2012), che aveva rilevato alcune carenze nella normativa primaria, il D.L. n. 174/2012 (articolo 9, comma 6) è dunque intervenuto affidando alla disciplina regolamentare il compito di individuare i requisiti atti a qualificare le attività insistenti sugli immobili stessi come svolte con «modalità non commerciali», al fine di applicare l'esenzione prevista dalla legge per tali cespiti. Per effetto delle norme introdotte, oltre a individuare gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali insistenti sull'immobile, il regolamento del MEF deve individuare i requisiti atti a qualificare le attività come svolte con «modalità non commerciali» (in relazione alle quali sussiste l'esenzione);

in attuazione delle norme in esame il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 contiene in primo

luogo le definizioni, tra l'altro, di ente non commerciale, delle attività scelte (previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, istituzionali, ecc.), delle modalità non commerciali (modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà) e dell'utilizzazione mista. Sono quindi definiti i requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali (articolo 3) nonché ulteriori requisiti per quanto riguarda lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie, di attività didattiche, di attività culturali e attività ricreative, nonché di attività sportive;

successivamente la risoluzione n. 1/2012 del Dipartimento delle Finanze del MEF ha chiarito alcuni aspetti problematici relativi al medesimo provvedimento, in particolare concernenti l'applicabilità dello stesso agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la decorrenza delle norme che definiscono lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali;

nel dicembre 2012 la Commissione VE ha riscontrato che l'IMU è conforme alle norme dell'VE in materia di aiuti di Stato, in quanto limita chiaramente l'esenzione agli immobili in cui enti non commerciali svolgono attività non economiche. Inoltre, la nuova normativa prevede una serie di requisiti che gli enti non commerciali devono soddisfare per escludere che le attività svolte siano di natura economica. A parere della Commissione, tali salvaguardie garantiscono che le esenzioni dal versamento dell'IMU concesse agli enti non commerciali non comportino aiuti di Stato. La risoluzione n. 1/2013 del Dipartimento delle Finanze reca precisazioni sui termini per le dichiarazioni IMU relative a tale agevolazione;

con le risoluzioni n. 3/DF e 4/DF del 3 marzo 2013 il Dipartimento delle finanze ha fornito chiarimenti in merito a due quesiti interpretativi della normativa sull'esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali. In particolare è stata affermata la natura ordinatoria del termine del 31 dicembre 2012, previsto dal D.M. n. 200 del 2012, entro il quale devono essere adeguati gli statuti. Si chiarisce inoltre che i requisiti previsti dall'articolo 3 del regolamento citato integrano quelli di carattere soggettivo già previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992: la loro mancanza determina, quindi, la perdita del requisito di carattere soggettivo e di conseguenza quella del beneficio fiscale. Con la risoluzione 4/DF si precisa che, qualora l'ente non commerciale conceda in comodato gratuito un immobile ad un altro ente non commerciale per lo svolgimento di un'attività meritevole, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, trova applicazione l'esenzione dall'IMU;

con la risoluzione n. 7/DF il Dipartimento delle finanze ha fornito alcune precisazioni sul corretto assolvimento dell'Imu da parte degli enti non commerciali. Fino al versamento del saldo 2012 l'esenzione valeva solo per gli immobili interamente destinati ad attività non commercial-

mente dal 2013 deve essere rispettato il criterio dell'imposta proporzionale, previsto dal D.L. n. 1/2012,

per il quale sono sottoposte a tassazione le sole parti impiegate per le attività commerciali. Pertanto le organizzazioni senza scopo di lucro che possiedono immobili a utilizzazione «mista» (commerciale e non) calcolano la prima rata Imu con gli stessi criteri dello scorso anno, determinandola «come migliore stima possibile alla luce degli utilizzi prospettici (commerciali, istituzionali e promiscui) degli immobili». Considerate sia la difficoltà, del calcolo proporzionale sia l'indisponibilità dei dati risultanti dai bilanci degli enti non commerciali relativi al 2013, il conguaglio dell'imposta per tale anno potrà essere effettuato insieme al pagamento dell'acconto 2014;

considerato altresì che:

l'articolo 9, comma 6-*quinquies* del D.L. n. 174 del 2012 ha escluso gli immobili delle fondazioni bancarie dall'esenzione IMU disposta, in favore degli enti non commerciali, dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, in relazione allo svolgimento di determinate attività di conseguenza anche per gli immobili delle fondazioni bancarie su cui insistono attività non qualificabili come «commerciali» (ai sensi delle norme di legge e delle relative disposizioni attuative) è dovuta l'imposta municipale, in deroga alle citate disposizioni;

come rilevato dal Servizio di Bilancio del Senato, «La Relazione tecnica non ascrive effetti finanziari ai commi in esame. Con riferimento al comma 3, essa evidenzia che la stima del gettito TASI ad aliquota di base contenuta nella RT di accompagnamento alla legge di stabilità, per il 2014 considerava le sole fattispecie imponibili ai fini IMU. Al riguardo, si osserva che, dal punto di vista metodo logico, l'affermazione della RT in base alla quale all'estensione alla TASI delle esenzioni già previste per l'IMU si ritiene di non ascrivere effetti finanziari, in relazione al fatto che la stima del gettito di base contenuta nella RT di accompagnamento alla legge di stabilità, per il 2014 considerava le sole fattispecie imponibili ai fini IMU, non appare esaustiva. La disposizione in esame, indipendentemente dai criteri adottati a suo tempo ai fini della stima in sede di relazione tecnica – degli effetti finanziari riferibili a disposizioni ormai approvate, comporta comunque, a causa dell'introduzione di una più vasta gamma di esenzioni, un effetto di minor gettito rispetto alla legislazione vigente; gli oneri corrispondenti dovrebbero dunque essere quantificati e coperti, come sancito dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità»,

impegna il Governo:

– a chiarire quali sono gli effetti finanziari del comma 3 dell'articolo 1 ed eventualmente ad apportarvi le opportune e necessarie modifiche al fine di corredare la norma in oggetto della necessaria copertura finan-

ziaria dei maggiori oneri ascrivibili all'introduzione di una più vasta gamma di esenzioni;

– a confermare, nelle sedi e con i modi opportuni, che anche per gli immobili delle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, su cui insistono attività non qualificabili come «commerciali» (ai sensi delle norme di legge e delle relative disposizioni attuative) è dovuta l'imposta municipale, in deroga alle citate disposizioni, così come stabilito dall'articolo 9, comma 6-quinquies del decreto-legge n. 174 del 2012.

G/1450/2/5-6

SANGALLI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2 reca modifiche alla legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147);

così come formulata, la struttura della TARI riflette la precedente formulazione della TARES (nonché della vecchia TIA), in quanto ripropone una determinazione delle tariffe calcolate sui coefficienti di produzione potenziali e non tiene conto dei reali quantitativi di rifiuti prodotti e conferiti al servizio comunale;

il decreto, nell'originaria versione, aveva risolto la contraddizione presente nella Legge di stabilità 2014, prevedendo l'esenzione totale dalla TARI per i rifiuti assimilati agli urbani che il produttore avesse provveduto ad avviare autonomamente a smaltimento;

tale esenzione è stata eliminata durante l'esame alla Camera, che ha invece demandato al regolamento comunale eventuali riduzioni della TARI per rifiuti assimilati avviati al riciclo dal produttore, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

considerato che:

vengono mantenuti i vecchi criteri di produzione «presuntiva», che rischiano di tradursi in condizioni di costo estremamente diversificate sul territorio a parità di attività economica;

permangono tutte le criticità e i limiti già dimostrati dai precedenti regimi di prelievo, relativi alla mancanza di un legame diretto tra produzione di rifiuto e spesa, e al mancato rispetto dei principi comunitari del «chi inquina paga» e della responsabilità del produttore del rifiuto, in base al quale l'impresa deve poter optare per la gestione dei propri rifiuti al di fuori della gestione del servizio comunale anche nei casi in cui è consentita l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani;

si riscontra una carenza di criteri oggettivi per la definizione dei costi del servizio e per l'allocazione tra parte fissa e parte variabile, tra

componente domestica e non domestica, e di misure capaci di tenere in debito conto anche aspetti riguardanti la stagionalità delle attività ricettive e commerciali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rivedere la struttura del sistema di prelievo, in modo da riflettere, attraverso una tariffa puntuale, la reale produzione dei rifiuti da parte delle utenze domestiche e non domestiche;

a valutare l'opportunità di chiarire l'ambito di assimilabilità dei rifiuti prodotti dalle imprese in coerenza con i principi delineati dalla Direttiva quadro sui rifiuti, mantenendo in capo alle imprese la facoltà di optare per una gestione dei propri rifiuti al di fuori del servizio comunale;

a valutare l'opportunità di prorogare i sistemi di prelievo applicati nei comuni nell'anno 2013, nelle more della definizione del regolamento per la definizione di una tariffa puntuale di misurazione.

G/1450/3/5-6

PANIZZA

Il Senato,

premesso che:

i contratti di locazione a canone agevolato o concordato sono a rischio di sopravvivenza con il venir meno, di fatto, dei vantaggi fiscali che ne hanno accompagnato l'istituzione;

questi contratti costituiscono l'unico strumento esistente per calmierare il mercato a favore degli inquilini più deboli e rappresentano un'opportunità essenziale per i locatori che intendono affittare a condizioni agevolate;

la proprietà diffusa, negli anni scorsi, firmando accordi territoriali con le organizzazioni degli inquilini, aveva messo in pista i canoni concordati che avevano dato una casa a tanti italiani non abbienti. Nel frattempo però IMU e fiscalità hanno reso questa disponibilità un capestro. Si parla di 218.891 affitti, quasi il 6 per cento del totale, qualcosa che riguarda, probabilmente, oltre un milione di italiani;

considerato che:

durante l'*iter* di conversione del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante «Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo», è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno G1.102, a mia prima firma, di analogo contenuto,

impegna il Governo:

ad applicare per i contratti di locazione a canone agevolato o concordato l'aliquota massima del tributo per i servizi indivisibili (TASI) non superiore al 4 per mille.

G/1450/4/5-6

PANIZZA

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (cosiddetto federalismo municipale) interviene modificando radicalmente l'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. L'articolo 1 della tariffa, parte prima, viene di fatto radicalmente innovato nel modo seguente: «Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: aliquota 9 per cento», inoltre, «Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis: aliquota 2 per cento»;

è evidente la radicale modifica rispetto al testo previgente in tema di agevolazione per l'acquisto della «prima casa». Infatti: nel testo soppresso era prevista l'esclusione dal beneficio per le case di abitazione di lusso «secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969»; ora, invece, sono escluse le case appartenenti alle categorie catastali sopra indicate (A1, A8 e A9). Vengono, quindi abrogate tutte le note all'articolo 1 della tariffa ad eccezione della nota II-bis, relativa alle agevolazioni per l'acquisto della «prima casa» con la sola modifica dell'aliquota 3 per cento che, come visto, è ridotta al 2 per cento;

viene altresì introdotto il comma 2, ove si precisa che «nei casi di cui al comma 1 (trasferimento di immobili in genere) l'imposta non può essere inferiore a 1.000,00 euro». Inoltre viene precisato, con il comma 3, che tutti gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie;

considerato che:

l'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2013, attraverso una novella all'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 interviene in tema di determinazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, delle impo-

ste di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari, da un lato confermando l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti, posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari, dall'altro assoggettando i predetti atti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro (mentre nel testo previgente, che sarebbe stato applicato dal 1° gennaio 2014, era prevista l'esenzione totale). È inoltre elevato da 168 a 200 euro l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in tutti quei casi in cui esso sia stabilito in misura fissa da disposizioni vigenti anteriormente allo gennaio 2014;

tenuto conto che:

tutto ciò comporta, di fatto, che non si possono più fare espropri, perché per ogni partita tavolare coinvolta le spese ammontano minimo ad euro 1000 per imposta di registro più euro 200 per l'imposta ipotecaria (che come ricordato, dal 1° gennaio 2014 è aumentata da 168 a 200);

in caso di espropri di strade diventa impossibile, senza parlare di acquisizione di beni in consorzialità dove possono esserci anche decine di comproprietari. Inoltre ci saranno problemi anche in caso di acquisti da parte dei Comuni: in caso di acquisti l'imposta a carico dello Stato, degli enti pubblici territoriali e loro Consorzi, delle Comunità montane era fissa (euro 168), ora è al 9 per cento. Già in precedenza, nel caso di espropri, l'imposta fissa di registro di euro 168 più l'imposta fissa ipotecaria di altri euro 168 era di per se gravosa, se si pensa al numero delle partite tavolari coinvolte,

impegna il Governo:

a prevedere l'esenzione dell'imposta di registro e ipotecaria per gli espropri attività dagli enti pubblici, quindi, per i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi proprio perché si tratta di espropri di pubblico interesse.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 1450

(al testo del disegno di legge di conversione)

X1.1

BELLOT, COMAROLI

Sopprimere il comma 2.

X1.2

BELLOT, COMAROLI

Al comma 2, sostituire le parole: «dei decreti legge» con le seguenti: «del decreto-legge» e sopprimere le parole da: «31 ottobre 2013» fino al: «territorio, e».

X1.3

COMAROLI, BELLOT

Al comma 2, sostituire le parole: «dei decreti legge» con le seguenti: «del decreto-legge» e sopprimere le parole da: «, e 30 dicembre» fino alla fine del comma.

COMMISSIONI 12^a e 13^a RIUNITE

12^a (Igiene e sanità)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Giovedì 24 aprile 2014

Plenaria

5^a Seduta

Presidenza della Presidente della 12^a Commissione
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 9,15.

AFFARI ASSEGNATI

Implicazioni sanitarie e ambientali dell'installazione del sistema di telecomunicazioni satellitari MUOS (n. 281)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 aprile.

La PRESIDENTE comunica che sono state presentate tre proposte di risoluzione, pubblicate in allegato: la prima a firma dei relatori, senatrice Granaiola e senatore Di Biagio; la seconda a firma del senatore Compagnone; la terza a firma della senatrice Nugnes e di altri.

Propone di dare i testi per illustrati e di svolgere la discussione e la votazione nel corso di una prossima seduta, che verrà convocata d'intesa con il presidente Marinello, così da consentire un adeguato approfondimento delle proposte di risoluzione.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI RELATORI SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 281

Le Commissioni 12^a e 13^a riunite,

premessi che:

il *Mobile user objective system* (MUOS) è un sistema militare di comunicazioni satellitari ad altissima frequenza e a banda stretta, composto da quattro satelliti e quattro stazioni di terra, una delle quali è in fase di realizzazione in Sicilia, a Niscemi (Caltanissetta), all’interno della riserva naturale Sughereta, sito di interesse comunitario (SIC);

l’impianto di Niscemi è composto da tre antenne paraboliche basculanti – di diametro pari a 18,4 metri e ad altissima frequenza – e da due antenne elicoidali UHF, alte 149 metri;

nella base militare americana di Niscemi è già allocata la *Naval Radio Transmitter Facility (NRTF-8)*, un’importante centrale di telecomunicazioni composta da quarantaquattro antenne, di cui ventuno operanti (venti in alta frequenza per comunicazioni di superficie ed una in bassa frequenza per comunicazioni sotto la superficie del mare)

il programma MUOS è gestito dalla Marina militare degli Stati Uniti d’America ed è destinato a integrare forze navali, aeree e terrestri, in movimento in qualsiasi parte del mondo e a coordinare tutti i sistemi militari statunitensi dislocati nel Globo;

il provvedimento di autorizzazione all’installazione, frutto della stipula di un accordo bilaterale Usa-Italia del 2001, ratificato nel 2006, fu rilasciato dall’Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana, a seguito di apposita Conferenza di servizi svoltasi il 9 settembre 2008;

i lavori vennero approvati dal Ministero della difesa con nota del 31 ottobre 2006, nella quale si precisava che i progetti «dovranno essere conformi alla normativa tecnica italiana e che prima della messa in funzione del sistema deve essere garantito e certificato che le emissioni elettromagnetiche rientrino nei parametri stabiliti dalle vigenti leggi italiane»;

il 1° giugno 2011 è stato firmato un protocollo d’intesa tra il Ministero della difesa e la Regione Siciliana, con il quale le parti «ognuna per quanto di propria competenza, definiscono termini, modalità ed impegni volti a garantire che l’installazione del sistema MUOS avvenga nel rispetto irrinunciabile della salvaguardia della salute della popolazione, della sicurezza dell’area, della tutela dell’ambiente, della conservazione della biocenosi e della fruizione e della valorizzazione della Riserva naturale orientata «Sughereta di Niscemi»;

la costruzione del MUOS, inizialmente prevista a Sigonella – nel territorio di Lentini, in provincia di Siracusa – è stata spostata a Niscemi

in seguito agli esiti dello studio di valutazione di impatto elettromagnetico «*Sicily radhaz radio and radar radiation hazard model*», realizzato per conto delle forze armate statunitensi da AGI e Maxym System;

l'ARPA della Regione Siciliana ha effettuato una serie di rilevamenti sulle emissioni di onde elettromagnetiche generate dalla stazione e tali misurazioni hanno evidenziato il raggiungimento della soglia di attenzione indicata dalla legislazione italiana (legge n. 36 del 2001 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003) nel valore di 6 V/m (anche se tali misure sembrano essere falsate da «malfunzionamento dei dispositivi di monitoraggio» come affermato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nella relazione del 24 marzo 2014, consegnata in occasione dell'audizione innanzi alle Commissioni 12^a e 13^a riunite in Senato;

i predetti valori, pur essendo fissati per legge, sono solo convenzionali e non escludono di per sé la possibilità di un danno alla salute delle popolazioni;

l'azione investigativa dell'ARPA risulta, comunque, non esaustiva a causa della mancanza di dati certi, in quanto le informazioni tecniche sugli impianti e sullo stesso sistema MUOS sono in parte coperti da segreto militare;

il principio di precauzione impone di valutare le possibili alternative, una volta che si sia deciso che l'attività debba necessariamente essere messa in atto, allorquando vi sia anche solo un rischio teorico o un allarme sociale;

considerato che:

si trascinano intanto le azioni amministrative e giudiziarie iniziate con il sequestro della stazione radio del MUOS di Niscemi disposto dalla Procura di Caltagirone il 6 ottobre 2012, per le supposte violazioni alle prescrizioni fissate dal decreto istitutivo dell'area protetta, sequestro annullato il 28 ottobre 2012 dal tribunale della libertà di Catania, che ha dato il via libera alla ripresa dei lavori;

a seguito di una riunione in data 11 marzo 2013, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, è stata assunta la decisione di affidare all'Istituto Superiore di Sanità (ISS) un ulteriore studio delle problematiche relative all'installazione dell'impianto MUOS e di introdurre strumenti di monitoraggio, sospendendo l'installazione delle parabole in attesa degli esiti dello studio stesso:

l'ISS ha costituito un apposito gruppo di lavoro, con la partecipazione di rappresentanti della Regione, per la verifica della compatibilità elettromagnetica del sistema sulla salute della popolazione locale;

il Governo della Regione Siciliana ha revocato in data 29 marzo 2013 l'autorizzazione per la realizzazione del MUOS di Niscemi, ma il 20 aprile 2013, il Ministero della difesa ha chiesto con ricorso al Tar siciliano l'annullamento della revoca a costruire e la relativa condanna per la Regione Siciliana al risarcimento dei danni;

il 9 luglio 2013 il Tar siciliano ha bocciato, con ordinanza n. 469 del 2013, il ricorso del Ministero della difesa ritenendo che la priorità assoluta sia la salute dei cittadini, poiché secondo i giudici il sistema *radar* statunitense non desta preoccupazione solo per le emissioni ma anche per le interferenze con gli aeroporti. Infatti «sussistono seri dubbi anche in ordine all'incidenza e alla pericolosità del sistema in questione sul traffico aereo della parte orientale dell'Isola (aeroporti di Comiso, Sigonella e Catania)»;

il Tar ha stabilito che resta in vigore la decisione di bloccare i lavori di realizzazione del MUOS, contestati duramente dalla popolazione locale per le conseguenze sulla salute delle emissioni dei *radar*, e sottolinea la necessaria «sottoposizione dell'amministrazione militare statunitense alla legislazione nazionale e al rispetto della complessiva disciplina vigente in Italia»;

nonostante il ricorso del Ministero della difesa sia stato respinto dal Tar Sicilia, a causa della mancanza di un referto che indichi la sicurezza del MUOS per la salute dei cittadini, il 24 luglio 2013 il presidente della Regione Siciliana ha annullato la revoca precedentemente disposta, dell'autorizzazione, sulla base dello studio dell'ISS, che ha stabilito che la realizzazione dell'impianto non crea alcun danno alla salute dei cittadini, adducendo anche il motivo di non incorrere in una penale di 25.000 euro circa al giorno chiesta dagli Stati Uniti d'America;

in data 5 settembre 2013 è stato presentato dall'ISS lo studio sul MUOS, realizzato in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e l'ISPRA, richiesto dal Ministero della salute. Le conclusioni di tale studio invitano ad una «particolare attenzione e cautela» e alla realizzazione di un «sistema di sorveglianza epidemiologica dello stato di salute delle persone residenti a Niscemi», al fine di «poter rilevare eventuali variazioni di frequenza di patologie e di fornire dati tempestivi alla popolazione residente»;

lo studio sulla valutazione delle esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici collegati all'installazione delle nuove antenne individua i bambini come categoria più a rischio specificando che la «presenza nella popolazione di Niscemi di una componente giovanile più accentuata che nell'intera regione richiede una particolare attenzione e cautela»:

l'ISS precisa che, secondo l'OMS, «c'è un'evidenza diretta che i bambini sono più suscettibili degli adulti ad almeno alcuni cancerogeni, incluse alcune sostanze chimiche e varie forme di radiazioni»;

il documento dell'ISS si limita a constatare che «in merito all'esposizione ai campi elettromagnetici e al profilo di salute, nella letteratura internazionale non esistono studi che abbiano fornito evidenze sufficienti per pronunciarsi in modo positivo o negativo sugli effetti sulla salute»;

il gruppo di lavoro dell'ISS si è confrontato durante il corso dei lavori con esperti nominati dalla Regione, tecnici del Ministero della salute, dell'ISPRA, ed esperti dell'OMS, i quali hanno avuto modo di visionare quanto redatto, fare domande e presentare documenti aggiuntivi;

alcune considerazioni critiche espresse dai tre esperti nominati dalla Regione Siciliana, dell'ARPA Sicilia, dell'Assessorato regionale alla sanità e del Politecnico di Torino, sono state recepite dal gruppo di lavoro dell'ISS, mentre nel documento sono presenti osservazioni discordanti con la relazione finale, soprattutto per quanto riguarda l'impatto elettromagnetico del MUOS;

la relazione degli esperti della Regione Siciliana, dottor Mario Palermo e professor Massimo Zucchetti, che hanno espresso un loro parere sulle conclusioni della relazione del gruppo di lavoro dell'ISS per quanto riguarda l'impatto elettromagnetico, sottolinea infatti che «stante i risultati delle indagini e valutazioni dell'ISS, dell'ISPRA e dell'ARPAS, (...) per quanto riguarda (...) le altre fonti inquinanti, e stante i risultati sull'inquinamento chimico e sul profilo di salute dei Niscemesi – che mettono in evidenza correttamente molte criticità – gli scriventi ritengono che la costruzione del MUOS ricada in un contesto di grave inquinamento ambientale in fase di bonifica, che non può e non deve ulteriormente essere inquinato con altre installazioni. Per quanto riguarda il profilo di salute della popolazione di Niscemi, considerando la situazione sanitaria complessivamente non positiva che emerge, con un numero elevato di fattori oncogeni e patogeni simultaneamente presenti, sarebbe necessaria un'azione di attento monitoraggio e di ulteriore indagine»;

l'installazione di una rete di rilevazione è già prevista dal protocollo d'intesa tra il Ministero della difesa e la Regione Siciliana del giugno 2011 e, dopo la rimozione delle revoche disposte dalla stessa Regione Siciliana, le attività per l'installazione della rete di monitoraggio sono state riavviate con il coinvolgimento diretto dell'ARPA Sicilia, la quale ha indicato i luoghi dove posizionare le centraline di rilevamento;

nell'ambito delle attività di controllo e di tutela ambientale nell'area di Niscemi potrebbe essere proficuamente impiegato il locale distaccamento dei volontari dei Vigili del fuoco, anche in considerazione della sua conoscenza dei luoghi e delle specificità del territorio, ai fini della realizzazione di un servizio che assicuri una copertura dell'intero arco della giornata;

il MUOS suscita preoccupazione nella popolazione siciliana, come dimostrano i comitati che sul tema si sono costituiti;

le Autorità statunitensi concordano con le premesse precauzionali avanzate dalle Autorità italiane e, in particolare, alla fine di gennaio 2014, in occasione degli interventi di completamento dell'impianto di Niscemi, le Autorità statunitensi hanno evidenziato che l'impianto non sarà pienamente operativo fino al completamento di tutti i *test* di sicurezza e fino a che non verrà installato un adeguato sistema di monitoraggio;

rilevato che:

sulla base del principio di precauzione, assunto quale principio fondamentale dalla normativa nazionale, occorre pertanto considerare anche la relazione prodotta dagli esperti nominati dalla Regione Siciliana nell'ambito del predetto gruppo di lavoro, che sottolinea che «una delle

conseguenze dell'adozione del principio di precauzione è la fissazione di limiti più restrittivi di quelli internazionali per l'esposizione a lungo termine della popolazione. Tali limiti sono stati fissati in base ad un compromesso tra esigenze tecniche e risultanze scientifiche e il loro rispetto non garantisce in assoluto l'assenza di rischio»;

la costruzione del MUOS ricadrebbe in una zona a rischio ambientale in fase di bonifica, perché è limitrofa al territorio di Gela già gravato dalle raffinerie e, in generale, da un grave inquinamento, contraddistinto peraltro da un alto rischio sismico;

in quell'area della Sicilia si registra una maggiore presenza di bambini, i quali – scientificamente provato – sono più esposti alle ripercussioni negative delle onde elettromagnetiche;

la relazione dell'ISS conclude rilevando «la necessità di un'attenta e costante sorveglianza sanitaria della popolazione delle aree interessate, oltre che dell'attivazione di un monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico successivamente alla messa in funzione delle antenne del MUOS. La relazione prosegue evidenziando che «è stata inoltre rilevata l'opportunità di valutare nel tempo anche l'impatto della variabile ambientale dovuta all'industrializzazione delle aree limitrofe»;

in assenza di prove scientifiche del nesso causale tra patologie e l'esposizione ambientale a campi elettromagnetici prodotti da radiofrequenze e microonde, come risulta da diversi studi che non attestano certezze, non sono possibili deduzioni né in un senso né in quello opposto;

ritenuto che il ricorso ad una nuova indagine epidemiologica sulla popolazione residente, pur auspicabile, non sia risolutivo per la serenità della popolazione stessa, in quanto la bassa incidenza in popolazione di patologie non consente di accertare l'eventuale nesso di causalità,

impegna il Governo:

a rispondere con sistematicità, trasparenza ed accuratezza alle gravi perplessità insorte nel corso della costruzione del MUOS e manifestate dai cittadini, veicolando una corretta e completa informazione;

ad accelerare le misure per l'adozione di un sistema di monitoraggio continuo del rispetto dei limiti delle emissioni previsti dalla legge, anche con riferimento anche al parere espresso dagli esperti della Regione e alla valutazione dell'impatto sull'ambiente e sulla salute delle popolazioni interessate dalle emissioni elettromagnetiche, coinvolgendo opportunamente il settore pubblico;

a promuovere, in particolare, un piano sistematico di lungo periodo comprendente il monitoraggio e la caratterizzazione delle emissioni dell'impianto MUOS e le campagne di misurazione dei campi elettromagnetici da radiofrequenze nell'area, orientate a produrre stime affidabili dei valori puntuali dei livelli di esposizione della popolazione nel tempo e nello spazio, anche applicando adeguati metodi di modellizzazione, utili in futuro per produrre conoscenze sugli effetti sulla salute;

ad affidare il predetto programma ad una agenzia autonoma ed indipendente, che garantisca *standard* scientifici elevati dei metodi di misura con oneri a carico del titolare dell'impianto;

a far rispettare il protocollo d'intesa tra il Ministero della difesa e la Regione Siciliana del 1° giugno 2011 che prevedeva, tra gli altri, i seguenti impegni da parte dello stesso Ministero:

– «la riduzione delle emissioni a radiofrequenza grazie all'installazione di un sistema di trasmissione interrato a fibre ottiche, per mitigare l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli apparati di trasmissione già esistenti;

– «l'installazione di un sistema di monitoraggio continuo dei campi elettromagnetici, fornendo la strumentazione necessaria, da integrare nella rete regionale di monitoraggio dell'ARPA Sicilia, per curare la gestione e l'elaborazione dei dati, da rendere sempre disponibili all'Amministrazione comunale di Niscemi e ai fini della più ampia e completa informazione delle popolazioni interessate;

– «la rimozione delle antenne in disuso privilegiando tecnologie di trasmissione alternative ed innovative che consentano di ridurre i consumi energetici e le emissioni;

a prevedere adeguate misure di compensazione volte a ridurre il danno materiale e immateriale già prodotto alla popolazione locale e il danno di immagine causato ai suoi prodotti agricoli;

a prevedere l'immediata interruzione del sistema laddove dal monitoraggio emergessero risultati nocivi per la popolazione, come previsto dall'accordo del 2011;

a prevedere che le attività di controllo e di tutela ambientale nell'area di Niscemi vengano svolte anche mediante l'impiego del locale distacco dei volontari dei Vigili del fuoco, con una copertura dei relativi servizi sulle ventiquattro ore, e che i costi per la realizzazione di tali servizi siano posti, nell'ambito di un apposito atto convenzionale, a carico del soggetto responsabile della gestione amministrativa della centrale di radiotrasmissione in cui è ubicato il MUOS;

a presentare semestralmente al Parlamento una relazione delle azioni realizzate e del percorso compiuto in adempimento di quanto previsto dalla presente risoluzione.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO
DAL SENATORE COMPAGNONE
SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 281**

Le Commissioni 12^a e 13^a riunite,

premessi che:

il MUOS (*Mobile User Objective System*) è un sistema di comunicazioni satellitari per fini militari;

il sistema MUOS è stato installato dalla Marina degli Stati Uniti d’America all’interno della zona A della Riserva naturale orientata «Sughereta di Niscemi», istituita con decreto assessoriale n. 475 del 25 luglio 1997 ed affidata in gestione all’Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana, sito di importanza comunitaria (SIC ITA 05007) presso il Comune di Niscemi (CL), istituito ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE, ed area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 (articolo 142, comma 1, lettere f) e g);

sullo stesso sito è operante fin dal 1991 la Stazione di Trasmissione Radio della Marina statunitense (NRTF) ove insistono 44 antenne, di cui 21 operative nella banda di alta frequenza (HF), 23 non più utilizzate da sei anni, in attesa della loro definitiva dismissione e l’antenna verticale operante alla bassa frequenza (LF);

l’impianto MUOS di Niscemi, che rappresenta una delle quattro stazioni di terra situate in varie parti del mondo (Australia, Hawaii, Virginia), sorge a circa 5 km di distanza dal centro abitato, ed è costituito da tre nuove grandi antenne paraboliche, del diametro di 18,4 metri; altezza del centro antenna sul terreno 11,2 metri; angolo di elevazione dell’asse di antenna 17°; guadagno di antenna 71,4 dBi, e di due antenne elicoidali di pochi metri di lunghezza;

il territorio di Niscemi ricade, insieme ai comuni di Gela e di Butera in un’area «ad elevato rischio di crisi ambientale», dichiarata con deliberazione del Consiglio dei ministri del 30 novembre 1990 ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 349 dell’8 luglio 1986, come modificato dall’articolo 6 della legge n. 305 del 28 agosto 1989, a causa della presenza del complesso industriale Petrochimico di Gela che ospita, tra l’altro una raffineria e una centrale termo-elettrica (CTE), autorizzata (unico caso in Italia) all’incenerimento di *pet-coke* (decreto-legge n. 22 del 2002);

l’installazione del sistema MUOS si è conclusa in data 27 gennaio 2014, ma l’impianto non è ancora funzionante;

la vicenda del MUOS di Niscemi, non è solamente una questione siciliana, dal momento che investe i rapporti con gli Stati Uniti e quindi coinvolge a pieno titolo lo Stato Italiano;

negli anni pregressi sono state sollevate molte preoccupazioni in merito ai possibili effetti del MUOS sull'ambiente e sulla salute della popolazione residente, tanto da sfociare in fenomeni di psicosi collettiva e determinare un vero e proprio danno esistenziale;

nel territorio sono sorti comitati «NO MUOS», di opposizione alla realizzazione e operatività dell'impianto che hanno condotto anche battaglie giudiziarie presso i Tribunali penali e amministrativi, talché la procedura burocratica che sottende il MUOS è stata costellata di pareri scientifici contrastanti, provvedimenti autorizzatori e successive revoche;

spesso le popolazioni siciliane interessate hanno sentito la mancanza di una tutela vera da parte dello Stato italiano, lamentando la carenza di un accertamento scientifico serio sul reale impatto sull'ambiente e sulla salute della popolazione del sistema di telecomunicazioni satellitare;

che le relazioni scientifiche a nostra disposizione non sono pervenute ad un pronunciamento univoco e certo sulla innocuità o meno del sistema MUOS. Infatti da un lato abbiamo le relazioni dell'ISPRA e dell'Istituto Superiore di Sanità, dall'altro quelle delle degli esperti del Politecnico di Torino, dall'altra ancora i consulenti tecnici del Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo;

che lo Stato deve porsi il problema di assicurare le popolazioni interessate in ordine al fatto che la salute è un bene prioritario, non negoziabile;

che in presenza di pareri scientifici contrastanti, è necessario richiedere chiarimenti e approfondimenti, mettendo insieme gli esperti che già hanno lavorato sull'argomento per un confronto più articolato. Questo comportamento, peraltro, integra proprio l'applicazione del «principio di precauzione», cosa che ci viene suggerita dalla stessa direttiva comunitaria 92/43/CEE articolo 6, a mente della quale il principio va impiegato «nel caso in cui i dati scientifici non permettano una valutazione completa del rischio;

che di fronte a una questione scientificamente controversa è assolutamente necessario porre in essere tutte le azioni e gli sforzi per approdare ad un pronunciamento di certezza scientifica che ci permetta di escludere ragionevolmente la presenza di rischi;

la 13^a Commissione Ambiente del Senato, unitamente alla 12^a Commissione Igiene e Sanità del Senato, ha svolto diverse audizioni nel corso delle quali ha assunto tutta la documentazione utile al fine di tracciare un quadro il più chiaro possibile dal punto di vista scientifico;

dalle relazioni e dai pareri acquisiti emerge la seguente considerazione: vanno considerati separatamente gli impatti sull'ambiente e la salute umana derivanti dalla situazione ambientale in cui versa nell'attualità il territorio di Niscemi (e quindi considerare le Antenne esistenti ed operanti fin dal 1991 nonchè gli effetti inquinanti dello stabilimento petrolchi-

mico di Gela e della Centrale termoelettrica a *pet-coke*), e gli impatti che il sistema MUOS potrebbe determinare in futuro una volta entrato in funzione. E quindi procedendo analiticamente:

1) ANTENNE ESISTENTI: sul sito insistono fin dall'anno 1991, n. 44 Antenne verticali, delle quali solo 21 operative nella banda di alta frequenza, ed una verticale operante alla bassa frequenza (LF). L'Istituto Superiore di Sanità, sulla base dei dati disponibili, compresi i risultati dell'indagine ambientale eseguite dall'ISPRA in relazione ai livelli di esposizione ai campi elettromagnetici generati dalle antenne attualmente attive presso la stazione NRTF, ha effettuato stime di livelli di esposizione ai campi elettromagnetici che le nuove antenne paraboliche aggiungerebbero all'esistente ai fini della valutazione dell'impatto sanitario derivante dal sistema MUOS. Per quanto riguarda gli effetti a lungo termine dei campi elettromagnetici (non ancora accertati), l'Istituto Superiore di Sanità si è attenuta ad una valutazione previsionale ispirata al principio di precauzione. Dalla relazione dell'ISS emerge, infatti che *gli unici effetti sanitari diretti dei campi magnetici scientificamente accertati, sono quelli a breve termine*. I loro meccanismi risulterebbero ben compresi, tanto da permettere un sistema di protezione della salute umana sul quale esiste un vasto consenso della comunità scientifica internazionale. Sugli effetti sanitari a lungo termine dei campi elettromagnetici, la relazione dell'ISS afferma che *tali effetti non sono stati accertati dalla ricerca scientifica, che i possibili meccanismi di interazione tra campi e sistemi biologici alla base di questi effetti sono ancora ignoti e che la loro natura stessa è indeterminata, spaziando da un aumentato rischio di contrarre diverse patologie tumorali a un possibile ruolo nell'induzione di patologie non tumorali di varia natura*. Emerge, inoltre, che nella valutazione dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici generati dalle antenne UHF si è adottato il criterio del «caso peggiore», in relazione sia ai dati di ingresso che ai metodi di calcolo utilizzati. L'ISS inoltre ha lavorato su dati forniti dall'Ambasciata USA tramite il Ministero della difesa italiano. Sul punto dalle indagini condotte da ISPRA si evince che i limiti di emissione delle onde elettromagnetiche UHF delle antenne in funzione, sarebbero contenute nei limiti di legge. Si afferma inoltre che per le antenne esistenti è di interesse la sola regione di campo lontano. Dalla relazione del professor Massimo Zucchetti (Comitati NO MUOS) emerge, invece che diverse questioni rimangono aperte poichè l'ISPRA non avrebbe effettuato una *valutazione predittiva in campo vicino del c.e.m. prodotto dall'antenna 46kHz e dalle altre antenne NRTF, secondo le metodiche raccomandate dal CEI*, ciò deponendo per l'assenza di una valutazione scientifica univoca e definitiva che possa consentire a chi deve gestire il rischio, di prendere delle decisioni adeguate.

2) MUOS: il sistema, per quanto fisicamente completato, non è ancora funzionante. Dalla relazione dell'ISS emerge che le grandi dimensioni delle antenne MUOS possono giocare un importante ruolo nella percezione dei rischi per la salute da parte della popolazione e hanno l'effetto

di rendere particolarmente estesa la zona di campo vicino. Nelle conclusioni dell'ISS, basate sempre sulle indagini effettuate da ISPRA emerge che *non sono prevedibili rischi dovuti agli effetti noti dei campi elettromagnetici anche nell'ipotesi poco probabile di un puntamento delle antenne paraboliche a livello del terreno, o comunque nella direzione di persone che potrebbero essere esposte al fascio principale, si ritiene che tali rischi possano essere considerati del tutto trascurabili*. Tuttavia lo stesso ISS afferma la natura puramente teorica delle valutazioni riportate e ritiene necessarie le verifiche sperimentali successive alla messa in funzione delle antenne del sistema MUOS. Si evince, inoltre, che il MUOS non dovrebbe determinare alcun effetto cumulo rilevante rispetto alle antenne esistenti, dal momento che è provvisto di parabole orientate verso l'alto e che l'inquinamento elettromagnetico non dovrebbe ragionevolmente superare i limiti imposti dalla legge. Al contrario lo studio del professor Massimo Zucchetti ritiene che la relazione tecnica di ISPRA vada considerata come un rapporto preliminare, relativo alla fase iniziale dello studio, utile per raccogliere elementi necessari per le fasi successive. Infatti il professor Zucchetti sottolinea *la mancanza di un modello previsionale dell'irraggiamento prodotto, previsto dalla normativa e indispensabile anche solo per interpretare i risultati delle misure*. Inoltre sempre il professor Zucchetti rileva che *le condizioni prescelte per le misurazioni non risultano adeguate al caso e, peraltro, la procedura prescelta non consentirebbe un confronto semplice e diretto con le misure di ARPAS. Sono infatti emerse discrepanze e incongruenze tra i rilievi effettuati da ISPRA e quelli effettuati da ARPAS. Le differenze sarebbero talmente forti da rendere i risultati di difficile interpretazione, in mancanza di un modello previsionale con il quale confrontarsi*. Anche per il professor Marcello D'Amore, verificatore nominato dal TAR Sicilia, è necessario, per la verifica della conformità dell'impianto MUOS, il calcolo rigoroso del campo elettromagnetico generato dalle antenne paraboliche MUOS nella regione di campo vicino, mentre i risultati delle simulazioni presentati da ARPAS non sono riferibili a tale regione e, dunque, *non consentono un'attendibile verifica in conformità al campo EM irradiato dalla parabola*. Il professor D'Amore conclude la sua relazione esponendo la necessità (al fine di verificare la conformità dell'impianto) dello sviluppo di una nuova rigorosa procedura di simulazione del campo EM irradiato. Tutto ciò depone, quindi, per la mancanza di una metodologia di indagine condivisa tra le diverse istituzioni scientifiche e i diversi periti interessati alla vicenda. È necessario mettere in campo un modello previsionale adeguato, oggi mancante, che con il coinvolgimento delle Istituzioni scientifiche fin qui interessate (ISPRA, ISS, ARPA, periti dei Tribunali amministrativi, periti dei Comuni NO MUOS) e attraverso l'utilizzo di metodologie condivise, possa approdare a dei risultati certi in ordine alla innocuità o meno del sistema MUOS e del sistema delle antenne UHF oggi attivo.

3) PRESENZA DEL PETROLCHIMICO DI GELA: la popolazione residente lamenta un'escalation di gravi patologie, comprese le tumoriali. Dette patologie non possono certamente essere messe in relazione

al sistema MUOS che ad oggi non è in funzione, ma semmai a tutta la situazione ambientale che insiste in un'area ad alto rischio qual è quella che riguarda Niscemi, caratterizzata, quindi, oltre che dalla presenza delle famose 44 antenne dal 1991, anche dalla presenza del vicino petrolchimico di Gela. In particolare, è notorio che il territorio attorno a Gela soffre di criticità ambientali e sanitarie soprattutto per l'operatività della Centrale termoelettrica di servizio alla Raffineria di Gela che incenerisce coke da petrolio, comunemente detto *pet-coke* (residuo solido che si ottiene dall'ultimo stadio di trattamento del processo di raffinazione del petrolio). Diversi studi scientifici universitari hanno dimostrato in passato la stretta relazione tra la presenza di sostanza cancerose e teratogene nel territorio di Gela e l'incenerimento del *pet-coke*. Questo ha determinato l'ingresso degli inquinanti chimici di cui è ricco il *pet-coke* (arsenico, nichel, zolfo, vanadio, molibdeno) non solo nell'aria, ma anche nell'acqua, nei suoli e nella catena alimentare. Quindi rispetto al MUOS va verificato l'eventuale effetto cumulo tra inquinamento elettromagnetico derivante dalle antenne esistenti e quello derivante dal petrolchimico di Gela. In particolare occorrerebbe fare uno studio scientifico per stabilire quanto le antenne esistenti abbiano impattato realmente sulla salute della popolazione di Niscemi e quanto abbia impattato lo stabilimento di Gela, dal momento che gli effetti di questi si sono già manifestati. In particolare, dallo studio dell'ISS emerge che il territorio di Niscemi, distante poco più di dieci chilometri dalla raffineria di Gela è interessato dai fumi industriali. Per i macroinquinanti analizzati, si può ragionevolmente supporre che le concentrazioni di SO₂ misurate siano per la maggior parte dovute alle emissioni della Raffineria. Emerge, altresì, la necessità di una caratterizzazione chimica dei microinquinanti, in particolare di diossine, IPA e metalli pesanti.

Per quanto attiene gli impatti sanitari del petrolchimico sulla popolazione di Niscemi, dallo studio dell'ISS si evince che seppur non sia riscontrabile un aumento acclarato della mortalità nel territorio Gela/Niscemi, rispetto al territorio siciliano nel suo complesso, vi è comunque evidenza di un aumento delle patologie (cirrosi epatica, mieloma multiplo etc.) e dei conseguenziali ricoveri, da mettere correttamente in relazione con l'aumento nell'aria e nei suoli della presenza di biossido di azoto e del PM₁₀ (particolato), seppur affermando l'ISS che anche lo studio sulle evidenze sanitarie necessita di una migliore conduzione,

impegna il Governo:

a porre in essere ogni azione utile e scrupolosa per assicurare la popolazione, dimostrando la dovuta sensibilità anche al fine di rimuovere il danno esistenziale già determinatosi in termini di psicosi collettiva, prevedendo anche il Monitoraggio costante e continuo del sito sui limiti di emissioni elettromagnetiche;

a richiedere alle competenti Autorità USA lo smantellamento delle antenne esistenti non attive;

ad effettuare uno studio scientifico per dare contezza dell'avvenuto impatto sulla salute della popolazione fin dal 1991;

a porre in essere per il MUOS, in tempi brevissimi, un modello previsionale con metodologia condivisa da tutti i periti e le Istituzioni scientifiche ad oggi coinvolti, per l'accertamento definitivo dell'innocuità o meno del sistema satellitare;

ad assicurare un costante coinvolgimento informativo degli enti locali e dei Comitati NO MUOS;

a ridurre drasticamente l'inquinamento delle matrici ambientali derivante dal Petrolchimico di Gela, e in particolare imporre l'ammodernamento della raffineria attraverso l'introduzione di tecnologie più avanzate (per esempio l'introduzione della tecnologia Est (*ENI Slurry Technology*), che evita la produzione di *pet-coke*, incrementando le rese di gasoli e benzine e rendendo inutile l'impianto di *coking*; a imporre alla centrale termoelettrica ENI la sostituzione delle caldaie per incenerire il *pet-coke* per esempio con un sistema di gassificazione mediante processo Igcc (*Integrated Gasification Combined Cycle*) a basso impatto ambientale, oppure accedere alla tecnologia GTL (*Gas To Liquid*), cioè un processo che combina la gassificazione di un qualsiasi combustibile organico (*pet-coke*, biomasse, carbone, cdr, gas naturale) da cui ottiene syngas (H₂ e CO) e il processo di sintesi catalitica «*fischer-tropsch*» da cui si ottengono idrocarburi liquidi ad elevatissima purezza, di cui è nota la composizione quali-quantitativa;

a realizzare a Niscemi un Centro di ricerca di eccellenza, magari sotto l'egida del CNR, per lo studio e l'approfondimento delle problematiche legate agli effetti dell'elettromagnetismo. Infatti il territorio di Niscemi e il suo ecosistema hanno comunque ricevuto nocimento per l'impatto determinato dalla presenza di questi impianti. Sarebbe questa, non una semplice proposta compensativa, ma il riconoscimento ad un territorio martoriato di un'opportunità anche di creazione di posti di lavoro e di collocazione di tante intelligenze locali, oggi costrette ad emigrare.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLE
SENATRICI NUGNES E MORONESE E DAL
SENATORE MARTELLI SULL’AFFARE ASSEGNATO
N. 281**

Le Commissioni 12^a e 13^a riunite,

esaminati i documenti acquisiti nel corso della audizioni relative al progetto MUOS,

premessi che:

il Mobile User Objective System (MUOS) è un sistema di comunicazioni satellitari (SATCOM) ad alta frequenza (UHF) e a banda stretta (non superiore a 64 kbit/s) composto da quattro satelliti e quattro stazioni di terra, una delle quali è stata terminata a fine gennaio del 2014 in Sicilia, nella riserva naturale Sughereta di Niscemi (Caltanissetta), classificata come sito di interesse comunitario (SIC);

il programma MUOS, gestito dal Dipartimento della difesa degli Stati Uniti, è ancora nella sua fase di sviluppo e si prevede la messa in orbita dei quattro satelliti entro il 2014. Il sistema MUOS ha l’obiettivo di rimpiazzare l’attuale sistema satellitare UFO (*Ultra High Frequency Follow-On*); sarà gestito direttamente dalla Marina militare degli USA al fine di collegare le forze navali, aeree e terrestri in movimento, ubicate in qualsiasi parte del mondo;

originariamente la costruzione del sistema satellitare era prevista nella base aeronavale di Sigonella, alle porte di Catania, che oltre al 41° stormo dell’Aeronautica Militare, ospita la Naval Air Station Statunitense, il più importante centro di coordinamento e appoggio alla 6^a Flotta e delle altre unità della NATO operanti nel Mar Mediterraneo e rappresenta il punto più importante di appoggio dei velivoli statunitensi diretti verso l’Asia e l’Oceano Indiano;

la scelta di ricollocare il MUOS a Niscemi la si deve all’esito dello studio di valutazione di impatto elettromagnetico – *Sicily radhaz radio and radar radiation hazard model*- commissionato dalle forze armate statunitensi alla AGI e Maxym System che metteva in evidenza, tra l’altro, il rischio che i campi elettromagnetici emessi dal sistema satellitare potessero interferire su sistemi d’armi, munizioni, propellenti ed esplosivi, con il rischio di innesco di detonazioni di missili e bombe depositate all’interno della base militare;

la base militare americana di Niscemi esiste dal 1991 come distacco della base di Sigonella dove è stata realizzata la Naval Radio Transmitter Facility (NRTF-8), composta da 41 antenne installate, di cui

27 dichiarate contemporaneamente in funzione, per le comunicazioni con le unità di superficie e di un'antenna elicoidale a bassa frequenza per le comunicazioni sottomarine;

le misurazioni dei campi elettromagnetici generate dall'NRTEF-8 effettuate dell'ARPA Sicilia tra il dicembre del 2008 e l'aprile del 2010, hanno evidenziato, in alcuni casi, il raggiungimento di valori pari a 6 V/m che rappresentano i valori di soglia individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2003 di attuazione della legge n. 36 del 2001 sulle radiazioni non ionizzanti;

le misurazioni effettuate da ARPAS sono da considerarsi come valutazioni minime dal momento che il protocollo di indagine prevede la misurazione al momento di attivazione di tutte le fonti emmissive, fattispecie che non è possibile garantire nel caso in questione;

considerato che

il sistema di telecomunicazione MUOS consiste di 3 antenne paraboliche dal diametro di oltre 18 metri (due continuamente in funzione e una di riserva) per le trasmissioni verso i satelliti geostazionari e di 2 trasmettitori elicoidali (uno continuamente in funzione e l'altro di riserva) in banda UHF per il posizionamento geografico;

la relazione tecnica su cui si basa la valutazione d'impatto allegata al progetto contiene delle evidenti anomalie nel calcolo della potenza di trasmissione che viene sottostimata di un ordine di grandezza;

la relazione peritale del gruppo di lavoro composto dal professor Zucchetti e da Massimo Coraddu del Politecnico di Torino, Eugenio Cotonone del Consiglio nazionale dei chimici, Valerio Gennaro dell'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova, Angelo Levis dell'Università di Padova, Alberto Lombardo dell'Università di Palermo, Marino Miceli e Cirino Strano, medici di medicina generale di Niscemi e Vittoria ha messo in evidenza la mancanza nei documenti di valutazione d'impatto, di importanti informazioni quali il tipo di trasmissione (onda continua, impulsata, eventuale forma dell'impulso) e di un diagramma polare completo d'antenna, con esatta localizzazione dei lobi;

secondo la valutazione degli esperti summenzionati, la distanza di impatto per effetti acuti derivanti dell'emissione di onde radio dal MUOS (limite di esposizione) sarebbe di oltre 20 km, mentre per i valori di esposizione ripetuta (valori di attenzione) si arriva a circa 130 km;

le particolarità operative del MUOS che prevedono la creazione di un fascio di onde concentrato, non permette una corretta valutazione dei campi generati a distanza ravvicinate in assenza di misurazioni dirette;

è verosimile ipotizzare che nel campo vicino, entro cui ricade appieno l'abitato di Niscemi, la realizzazione del MUOS possa portare ad un aumento del campo di qualche V/m che si andrebbe ad aggiungere ai valori già attribuiti all'attuale sistema di antenne;

atteso che:

i campi elettromagnetici (CEM) emessi fin dal 1991 dalle antenne NRTF a Niscemi hanno valori di poco inferiori, prossimi o superiori ai livelli di attenzione stabiliti dalla Legge italiana, come si evince da misurazioni effettuate da ARPA Sicilia negli anni, che sono in motivato contrasto con la recente campagna di misurazione effettuata da ISPRA;

sia per le antenne sia per il MUOS manca tuttora un modello previsionale atto a determinare la distribuzione spaziale dei CEM, come previsto dalla legge;

valutazioni teoriche approssimate effettuate per il MUOS, seguendo la Normativa Italiana, indicano che il rischio dovuto agli effetti a breve e lungo termine del MUOS è rilevante e ne sconsigliano l'installazione presso NRTF Niscemi: effetti a breve termine dovuti ad incidenti, effetti a lungo termine dovuti ad esposizione cronica, interferenza con apparati biomedicali elettrici, disturbo della navigazione aerea;

la procedura autorizzativa per il MUOS a Niscemi nel 2011 era completamente al di fuori delle prescrizioni della Legge ed è stata giustamente revocata. (*Ogni proponimento di ripresa dei lavori deve essere a valle dell'eventuale esito positivo di una nuova procedura autorizzativa*);

la letteratura scientifica recente conferma la sufficiente evidenza degli effetti dei CEM a lungo termine, soprattutto se si prende in considerazione quella indipendente e non viziata da conflitti di interesse;

il Rapporto del Verificatore del TAR supporta pienamente la sentenza che parla di priorità e assoluta prevalenza del principio di precauzione (articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), nonché dell'indispensabile presidio del diritto alla salute della comunità di Niscemi, non assoggettabile a misure anche strumentali che la compromettano seriamente;

il Rapporto dell'Istituto Superiore della Sanità, nelle parti riguardanti l'inquinamento chimico proveniente da Gela e lo stato di salute della popolazione, conferma l'assoluta inopportunità della installazione del MUOS presso la base NRTF di Niscemi;

gli effetti sanitari possono essere di tipo acuto come conseguenza dell'esposizione diretta al fascio emissivo per errato puntamento delle antenne o come conseguenza di un incidente, o di tipo cronico per esposizioni prolungate a livelli superiori alla soglia di attenzione;

tra gli effetti sulla salute umana indotti dall'esposizione ripetuta ai campi elettromagnetici figurano le leucemie in soprattutto quelle infantili;

il campo elettromagnetico generato dal sistema potrebbe interferire con i sistemi elettromedicali e con i sistemi di comunicazione del controllo aereo come evidenziato dall'esito dello studio di valutazione di impatto elettromagnetico – *Sicily radhaz radio and radar radiation hazard model*, commissionato dalle forze armate statunitensi alla AGI e Maxym System;

le onde elettromagnetiche potrebbero altresì avere un forte impatto negativo sull'avifauna e sull'entomofauna con particolare riguardo ad insetti pronubi con conseguenze oggi imprevedibili sull'integrità ambientale;

il rischio sanitario derivante dai campi elettromagnetici attesi deve essere valutato anche alla luce della presenza di altre sorgenti inquinanti quali il petrolchimico di Gela-Priolo;

la Naval Radio Transmitter Facility (NRTF-8), composta da 41 antenne installate, di cui 27 dichiarate contemporaneamente in funzione, il funzionamento contemporaneo delle antenne del sistema NRTF-8 e del MUOS comporterà certamente il superamento dei valori di soglia indicati nella legislazione vigente dal momento che le misurazioni mettono in evidenza già oggi un livello di attenzione;

nessuna opera compensativa può surrogare il diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione;

nessuna opera compensativa può surrogare il diritto alla vita sancito dall'articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

nessuna opera compensativa può surrogare Il principio di precauzione definito dal principio 15 della Dichiarazione di Rio secondo cui: *«Al fine di proteggere l'ambiente, un approccio cautelativo dovrebbe essere ampiamente utilizzato dagli Stati in funzione delle proprie capacità. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di una piena certezza scientifica non deve costituire un motivo per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale»*,

impegna il Governo:

a non procedere alla realizzazione del sistema di comunicazione denominato MUOS.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 24 aprile 2014

Plenaria

140^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
MORRA

indi della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 11,50.

IN SEDE REFERENTE

(7) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CALDEROLI. – *Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni*

(12) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CALDEROLI. – *Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(35) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ZELLER ed altri. – *Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento*

(67) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ZANDA. – *Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari*

(68) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ZANDA. – *Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare*

- (125) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Linda LANZILLOTTA ed altri. – *Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*
- (127) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Linda LANZILLOTTA ed altri. – *Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale*
- (143) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – DIVINA. – *Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale*
- (196) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo*
- (238) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – RUTA. – *Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni*
- (253) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – D'AMBROSIO LETTIERI. – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute*
- (261) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Anna FINOCCHIARO ed altri. – *Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica*
- (279) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – COMPAGNA ed altri. – *Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento*
- (305) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – DE POLI. – *Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni*
- (332) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Silvana Andreina COMAROLI ed altri. – *Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita*
- (339) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – DE POLI. – *Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari*
- (414) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – STUCCHI. – *Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo*
- (436) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Maria RIZZOTTI. – *Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita*
- (543) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – INIZIATIVA POPOLARE – *Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni*
- (574) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – ZANETTIN ed altri. – *Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome*
- (702) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Rosetta Enza BLUNDO ed altri. – *Iniziativa quorum zero e più democrazia*

(732) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Paola TAVERNA ed altri. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute

(736) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – STUCCHI. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita

(737) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – STUCCHI. – Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(877) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – BUEMI ed altri. – Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali

(878) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – BUEMI ed altri. – Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari

(879) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – BUEMI ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione

(907) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – CIOFFI ed altri. – Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza

(1038) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – CONSIGLIO. – Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita

(1057) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita

(1193) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – CANDIANI ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica

(1195) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – CALDEROLI ed altri. – Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo

(1264) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – SACCONI ed altri. – Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo

(1265) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – AUGELLO ed altri. – Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

(1273) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – MICHELONI. – Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo

(1274) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – MICHELONI. – Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo

(1280) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – BUEMI ed altri. – Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie

(1281) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – DE POLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

- (1355) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CAMPANELLA ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo*
- (1368) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARANI ed altri. – Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica*
- (1392) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune*
- (1395) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BATTISTA ed altri. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica*
- (1397) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TOCCI e CORSINI. – Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari*
- (1406) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SACCONI ed altri. – Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione*
- (1408) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SONEGO ed altri. – Modificazioni all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale*
- (1414) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TREMONTI. – Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione*
- (1415) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COMPAGNA e BUEMI. – Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune*
- (1416) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MONTI e Linda LANZILLOTTA. – Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali*
- (1420) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CHITI ed altri. – Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari*
- (1426) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Loredana DE PETRIS ed altri. – Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia*
- (1427) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BATTISTA ed altri. – Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata*
- (1429) *Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione*

(1454) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MINZOLINI ed altri. – Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti

- e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184 e 1191 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 23 aprile.

Riprende la discussione generale.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) auspica che la Commissione svolga un'approfondita riflessione sulla riforma costituzionale, che ha generato ampie aspettative presso l'opinione pubblica. Sottolinea che, dal dibattito finora svolto, sono emerse alcune questioni condivise, di cui i relatori dovrebbero tenere conto nella predisposizione del testo unificato. Solo in questo modo sarà possibile accelerare l'esame della proposta di riforma, sebbene appaia irrealistico un suo completamento entro i termini ipotizzati dal Governo.

Ritiene che non possa essere adottato, quale testo base, il disegno di legge n. 1429, che presenta molteplici criticità. Innanzitutto, l'elezione di secondo grado del Senato non consente una rappresentanza plurale delle formazioni politiche e delle componenti della società civile. Per conseguire l'obiettivo di riduzione dei costi della politica, piuttosto, si potrebbe prevedere l'elezione contestuale di senatori e consiglieri regionali, con la conseguente riduzione proporzionale del numero dei membri dei consigli regionali.

Con riferimento alla composizione del nuovo Senato, sembra ampiamente condivisa l'opinione che, al suo interno, le Regioni debbano essere rappresentate in senso proporzionale alla entità delle rispettive popolazioni. Non appare opportuno, invece, prevedere che anche i sindaci possano essere eletti senatori, in quanto desta perplessità l'attribuzione di funzioni legislative a soggetti che hanno esclusivamente competenze amministrative.

Esprime osservazioni critiche, quindi, sulla facoltà, attribuita al Presidente della Repubblica, di nominare ventuno senatori, che si siano distinti in campo culturale, scientifico, letterario o artistico. Essi infatti avrebbero un'incidenza significativa sulla maggioranza all'interno del Senato, nonché sull'elezione del Capo dello Stato e dei giudici della Corte costituzionale.

Rileva che sarebbe opportuno riconoscere un'indennità di funzione quanto meno ai sindaci delle grandi città e ai presidenti delle Regioni, i quali, tuttavia, per la gravosità del compito ad essi assegnato a livello territoriale, potrebbero non garantire un'adeguata partecipazione ai lavori del Senato, soprattutto nel caso che siano drasticamente ridotti i tempi dell'*iter* legislativo, come proposto dal Governo.

Secondo il disegno di legge governativo, a suo avviso, il Senato avrebbe un mero ruolo consultivo nell'esercizio della potestà legislativa. Peraltro, non appare sufficientemente chiara la norma che regola la facoltà di esaminare i disegni di legge licenziati dalla Camera dei deputati, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, in quanto non si comprende se sia necessaria una espressa deliberazione in tal senso.

Si sofferma, quindi, sulle norme di revisione del Titolo V, sottolineando che il riparto di competenze tra Stato e Regioni, previsto dal nuovo articolo 117 della Costituzione, rischia di generare ulteriori conflitti. Inoltre, al nuovo Senato dovrebbe essere riservata una funzione di coordinamento della finanza pubblica, al fine di evitare una eccessiva frammentazione, soprattutto a seguito del riconoscimento alle Regioni della compartecipazione al gettito erariale e della facoltà di applicare tributi ed entrate proprie.

Critica, infine, la proposta del Governo di sopprimere il comma 3 dell'articolo 116, che consente invece una migliore considerazione delle istanze locali, in un'ottica federalista.

Conclude, auspicando che la gestione provvisoria del CNEL, per la liquidazione del patrimonio dell'organo e la riallocazione delle risorse umane e strumentali, non determini ulteriori oneri per il bilancio statale, vanificando così il tentativo di conseguire risparmi di spesa.

La senatrice PAGLINI (M5S) ritiene che la proposta di riforma costituzionale formulata dal Governo sia legata a finalità elettorali, essendo ormai prossime le consultazioni per il Parlamento europeo. A suo avviso, l'attuale classe politica è responsabile della situazione di dissesto economico del Paese, quindi non avrebbe la legittimazione morale per intervenire sulla Costituzione, a cui peraltro non è mai stata data piena attuazione.

Rileva che le questioni da affrontare con urgenza siano legate piuttosto alle difficoltà avvertite quotidianamente dai cittadini, soprattutto a causa della crisi economica e dell'elevato tasso di disoccupazione. La riforma proposta dal Governo, invece, è a suo avviso da respingere totalmente.

Sottolinea, quindi, gli aspetti maggiormente critici del disegno di legge n. 1429. Innanzitutto, ritiene che sia preferibile conservare il procedimento legislativo bicamerale, per un esame più approfondito e un'attenta ponderazione delle scelte. Inoltre, critica la previsione di un Senato non elettivo, che rappresenterebbe un *vulnus* al principio della rappresentanza democratica.

Quanto alla revisione del Titolo V, ritiene non condivisibile l'eccessivo ampliamento della competenza esclusiva dello Stato, a fronte della soppressione delle materie di legislazione concorrente.

Invita, quindi, a una riflessione approfondita, auspicando che siano tenute in considerazione le osservazioni critiche formulate nel dibattito.

Il senatore MARTON (*M5S*) rileva che, per conseguire l'obiettivo di ridurre i costi della politica, accelerare il procedimento legislativo e prevenire i conflitti di competenza tra Stato e Regioni, sarebbe sufficiente ridurre le indennità dei parlamentari, modificare i regolamenti delle Camere e ripartire in modo chiaro le funzioni legislative dello Stato e quelle delle Regioni nelle materie di competenza concorrente.

Invita il Governo, quindi, a ritirare il disegno di legge costituzionale n. 1429, che sembra orientato esclusivamente a garantire la governabilità. Rileva, infatti, che la previsione di una Camera non elettiva, in presenza di una legge elettorale maggioritaria, potrebbe determinare gravi conseguenze sulla rappresentanza democratica. Sarebbe opportuno, invece, affrontare con urgenza le difficoltà esistenti nei settori della sanità, dell'istruzione e del lavoro.

Ritiene, inoltre, che per superare le criticità dell'attuale assetto istituzionale, a suo avviso imputabili alla incapacità della classe politica e all'inadeguatezza del sistema dei partiti, sarebbe necessaria una riflessione approfondita, da svolgere in tempi congrui.

Sottolinea l'esigenza di ampliare le forme di partecipazione diretta, assicurando l'esame delle proposte di legge d'iniziativa popolare in tempi brevi, secondo l'ordine dato dal numero delle sottoscrizioni. Conclude auspicando che si svolgano quanto prima nuove elezioni politiche, con una legge elettorale corretta in senso proporzionale.

Il senatore CRIMI (*M5S*) osserva che il disegno di legge costituzionale del Governo non può essere adottato quale testo base, in ragione delle numerose criticità sottolineate, nella discussione, da rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari.

A suo avviso, la proposta di superamento del bicameralismo sembra orientata a finalità demagogiche e costituisce l'esito di un processo di progressiva svalutazione del Parlamento, a causa dell'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza da parte del Governo.

Osserva, inoltre, che i parlamentari attualmente in carica non hanno la piena legittimità politica e morale per modificare in modo così incisivo la Costituzione, essendo stati eletti con una legge dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale. Peraltro, a suo avviso, la nuova legge elettorale, già approvata dalla Camera, ripropone gli stessi vizi già censurati dalla Corte, relativamente al premio di maggioranza e alle liste bloccate.

Sulle questioni oggetto della riforma costituzionale, sarebbe preferibile consultare i cittadini mediante un *referendum* di indirizzo, preceduto da un'adeguata campagna informativa. A suo avviso, soprattutto su materie così rilevanti, il Governo dovrebbe limitarsi a indicare le questioni da affrontare in via prioritaria, che poi il Parlamento dovrebbe disciplinare autonomamente, sulla base di proprie proposte.

Ritiene opportuno ampliare gli strumenti di partecipazione diretta dei cittadini, attraverso la consultazione referendaria e la previsione di un obbligo di discussione dei disegni di legge d'iniziativa popolare. Propone,

inoltre, che al Senato sia assegnato un penetrante ruolo di garanzia e controllo: ciò consentirebbe di sopprimere le numerose Autorità indipendenti e conseguire un significativo risparmio di spesa.

Infine, si chiede se la finalità sottesa al complesso disegno di legge costituzionale del Governo non sia in realtà quella di comprimere gli spazi di autonomia delle Regioni, riconducendo allo Stato la competenza in materie di rilevanza strategica.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) ritiene che gli interventi di riforma proposti dal Governo siano finalizzati ad ampliare il potere dell'Esecutivo e dei partiti, i quali, a suo giudizio, sono i veri responsabili delle perduranti criticità del sistema politico-istituzionale. Infatti, alcuni obiettivi indicati dal Governo, quali la riduzione dei costi della politica e l'accelerazione del procedimento legislativo, potrebbero essere conseguiti attraverso provvedimenti di altra natura, come la riduzione delle indennità e la semplificazione delle procedure parlamentari.

Sottolinea che la doppia lettura conforme non rallenta l'*iter* legislativo, ma consente di perfezionare i testi normativi. A tale proposito, sarebbe opportuno prevedere anche che le leggi approvate dal Parlamento siano preventivamente valutate dalla Corte costituzionale, per evitare l'entrata in vigore di norme illegittime.

Ribadisce che i parlamentari eletti nella legislatura in corso non sono legittimati a modificare una così ampia parte della Costituzione, in ragione dei vizi di legittimità della legge elettorale, riconosciuti dalla Corte costituzionale. Inoltre, ritiene inopportuno che il Governo tenti di accelerare i tempi di esame della riforma prima della prossima consultazione elettorale.

A suo avviso, la previsione di un sistema monocamerale, in presenza di una legge elettorale maggioritaria, e una modifica dei regolamenti parlamentari volta ad assicurare in tempi brevi la conversione dei decreti-legge, ha una decisa connotazione autoritaria.

Critica, quindi, la proposta di revisione del Titolo V, in quanto il fallimento del sistema che ha identificato nelle Regioni i centri decisionali e di spesa sul territorio è imputabile, ancora una volta, alla classe politica, che ha compiuto scelte clientelari e ha sperperato il denaro pubblico.

Conclude, auspicando che il testo unificato predisposto dai relatori recepisca le proposte alternative formulate nel corso della discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,25.

Plenaria**141^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza della Presidente***FINOCCHIARO**

Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Scalfarotto.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Eros Brega, coordinatore e Presidente del Consiglio regionale dell'Umbria, Raffaele Cattaneo, vice coordinatore e Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Palma Costi, Presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, Franco Iacopo, Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, accompagnati da Paolo Pietrangelo, direttore generale, Sabina Carulli, funzionario del servizio giuridico-legislativo e Paolo Aliprandi, Capo di gabinetto del Consiglio regionale della Lombardia; per la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Vasco Errani, Presidente della Conferenza e della Regione Emilia-Romagna, Francesco Pigliaru, Presidente della Regione Sardegna, Vittorio Bugli, assessore della Regione Toscana, Massimo Garavaglia, assessore della Regione Lombardia, Marcello Mochi Onori, Segretario Generale della Conferenza, accompagnati da Piero Venturi, portavoce del presidente Errani, Alessia Grillo, dirigente Affari costituzionali e Antonello Turturiello, dirigente della Regione Lombardia; per l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, Giorgio Orsoni, sindaco di Venezia e coordinatore Sindaci città metropolitane, accompagnato da Fabrizio Clementi, responsabile Area attività produttive e SPL, studi e pianificazione strategica, osservatorio sulle politiche, legislazione e giurisprudenza regionale e Daniele Formiconi, responsabile Area affari istituzionali, personale, relazioni sindacali, piccoli comuni, unioni, associazionismo; per la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, Michele Gentile, funzionario settori pubblici e aree politiche contrattuali, Giordana Pallone, responsabile ufficio riforme istituzionali; per la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, Maurizio Petriccioli, Segretario confederale e responsabile Dipartimento politiche fiscali, democrazia economica e riforme istituzionali accompagnato da Stefano Colotto, dirigente del dipartimento; per l'Unione Italiana del Lavoro, Giancarlo Serafini, funzionario dipartimento politiche economiche; per l'Associazione ex parlamentari della Repubblica, Ge-

rardo Bianco, Presidente, Franco Coccia, Presidente onorario, accompagnati da Antonello Falomi, Segretario e Maurizio Eufemi, Tesoriere.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa nell'ambito dell'esame in sede referente dei disegni di legge costituzionale di revisione del Titolo I e del Titolo V della Parte II della Costituzione, nonché della disposizione riguardante il CNEL: audizione di rappresentanti delle Regioni, degli enti locali, di organizzazioni sociali e di associazioni

La PRESIDENTE introduce i temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Interviene quindi, in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, il coordinatore Eros BREGA.

Successivamente svolge un intervento, in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il presidente Vasco ERRANI.

Prendono la parola i senatori TOCCI (*PD*) e PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), la senatrice DE MONTE (*PD*), i senatori PAGLIARI (*PD*) e CALDEROLI (*LN-Aut*), nonché la PRESIDENTE, per porre quesiti e formulare considerazioni.

Il Presidente ERRANI risponde ai quesiti posti.

La PRESIDENTE dà quindi la parola, in rappresentanza dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), al coordinatore dei Sin-

daci delle Città metropolitane, Giorgio ORSONI, il quale, al termine del suo intervento, consegna alla Presidenza una memoria scritta.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) interviene ponendo un quesito, a cui risponde il rappresentante dell'ANCI, Giorgio ORSONI.

Intervengono, in rappresentanza delle organizzazioni sociali CISL, CGIL e UIL, rispettivamente Maurizio PETRICCIOLI, segretario confederale, Giordana PALLONE, responsabile Ufficio riforme istituzionali e Giancarlo SERAFINI, funzionario del Dipartimento delle politiche economiche.

Prende la parola la senatrice DE MONTE (*PD*), alla quale replica Michele GENTILE, funzionario del Dipartimento dei Settori pubblici della CGIL.

Interviene, infine, il presidente dell'Associazione ex parlamentari della Repubblica, Gerardo BIANCO.

La PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati nel corso dell'audizione saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 24 aprile 2014

Plenaria**213^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI*La seduta inizia alle ore 8,50.**VOTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DI DIECI NOMINATIVI AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO***Quarta votazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, relativa all'istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio**

(Votazione svolta. Esito parziale)

Il presidente AZZOLLINI, nel ricordare che, nelle precedenti votazioni del 16, 17 e 23 aprile scorsi, soltanto otto nominativi hanno ottenuto la maggioranza dei due terzi dei componenti in entrambe le Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento, avverte che si procederà, contestualmente alla Commissione bilancio della Camera dei deputati, ad una quarta votazione, ai fini dell'individuazione di ulteriori due nominativi, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 243 del 2012. Pertanto, ciascun senatore potrà esprimere un numero massimo di due preferenze e, qualora dovessero essere espresse più di due preferenze, la scheda sarà annullata.

Invita, quindi, i senatori segretari a prendere posto al banco della Presidenza, per coadiuvarlo nelle operazioni di voto.

Si procede, alla votazione a cui partecipano i senatori: AZZOLLINI (NCD), GAETTI (M5S) (in sostituzione della senatrice Bertorotta), Emanuela MUNERATO (LN-Aut) (in sostituzione del senatore Bitonci), Anna Cinzia BONFRISCO (FI-PdL XVII), BROGLIA (PD), Elisa BULGARELLI (M5S), CERONI (FI-PdL XVII), MANCUSO (NCD), (in sostituzione della senatrice Chiavaroli), Silvana Andreina COMAROLI (LN-Aut), D'ALÌ (NCD), DEL BARBA (PD), FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), GUERRIERI PALEOTTI (PD), LAI (PD),

Linda LANZILLOTTA (*SCpI*), Barbara LEZZI (*M5S*), LIUZZI (*FI-PdL XVII*) (in sostituzione del senatore Malan), MANDELLI (*FI-PdL XVII*), Giovanna MANGILI (*M5S*), Luigi MARINO (*PI*), SANGALLI (*PD*), SANTINI (*PD*), SPOSETTI (*PD*), URAS (*Misto-SEL*), VERDUCCI (*PD*) e Rosanna FILIPPIN (*PD*) (in sostituzione della senatrice Zanoni).

Si procede, successivamente, allo spoglio dei voti, al cui esito il PRESIDENTE comunica che Fiorella Kostoris ha ottenuto 17 voti e Gianfranco Polillo 21 voti. Sono risultate, inoltre, quattro schede bianche.

Nell'attesa di acquisire contatti con la Presidenza della Commissione bilancio della Camera dei deputati, per acquisire il risultato della loro votazione, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,10, riprende alle ore 13,20.

Il PRESIDENTE, anche in esito allo scrutinio svoltosi presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, proclama la nomina, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del signor Gianfranco Polillo che ha

ottenuto il voto dei due terzi dei componenti di entrambe le Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento. Avverte, quindi, che sarà necessario procedere ad un ulteriore scrutinio, da effettuare con le stesse modalità, per eleggere il nominativo mancante per la costituzione della rosa dei dieci tra i quali saranno scelti, dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i tre membri del Consiglio direttivo dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta è convocata un'ulteriore seduta della Commissione per l'espletamento della quinta votazione per la formazione dell'elenco di dieci nominativi ai fini della costituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,25.

Plenaria**214^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 13,30.

VOTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DI DIECI NOMINATIVI AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO

Quinta votazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, relativa all'istituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio

(Votazione svolta. Esito negativo)

Il presidente AZZOLLINI, nel ricordare che, nelle precedenti votazioni del 16, 17, 23 aprile scorsi e nella votazione di questa mattina, soltanto nove nominativi hanno ottenuto la maggioranza dei due terzi dei componenti in entrambe le Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento, avverte che si procederà, contestualmente alla Commissione bilancio della Camera dei deputati, ad una quinta votazione, ai fini dell'individuazione di un ulteriore nominativo, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 243 del 2012. Pertanto, ciascun senatore potrà esprimere una preferenza e, qualora dovesse essere espressa più di una preferenza, la scheda sarà annullata.

Invita, quindi, i senatori segretari a prendere posto al banco della Presidenza, per coadiuvarlo nelle operazioni di voto.

Si procede alla votazione a cui partecipano i senatori: AZZOLLINI (*NCD*), GAETTI (*M5S*) (in sostituzione della senatrice Bertorotta), Emanuela MUNERATO (*LN-Aut*) (in sostituzione del senatore Bitonci), Anna Cinzia BONFRISCO (*FI-PdL XVII*), Stefania PEZZOPANE (*PD*) (in sostituzione del senatore Broglia), Elisa BULGARELLI (*M5S*), CERONI (*FI-PdL XVII*), Silvana Andreina COMAROLI (*LN-Aut*), D'ALÌ (*NCD*), DEL BARBA (*PD*), FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), FORNARO (*PD*) (in sostituzione del senatore Lai), Linda LANZILLOTTA (*SCpI*), Barbara LEZZI (*M5S*), MALAN (*FI-PdL XVII*), MANDELLI (*FI-PdL XVII*), Giovanna MANGILI, DI BIAGIO (*PI (M5S)*) (in sostituzione del senatore Luigi Marino), SANGALLI (*PD*), SANTINI (*PD*), SPOSETTI (*PD*), URAS (*Misto-SEL*), VERDUCCI (*PD*) e Rosanna FILIPPIN (*PD*) (in sostituzione della senatrice Zanoni).

Si procede, successivamente, allo spoglio dei voti, al cui esito il PRESIDENTE comunica che Fiorella Kostoris ha ottenuto 19 voti. Sono risultate, inoltre, sei schede bianche.

Nell'attesa di acquisire contatti con la Presidenza della Commissione bilancio della Camera dei deputati, per acquisire il risultato della loro votazione, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 13,45, riprende alle ore 14,50.

Il PRESIDENTE avverte che, presso la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento, Fiorella Kostoris non ha raggiunto il *quorum* prescritto e pertanto si dovrà procedere ad un'ulteriore votazione delle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento per l'elezione del nominativo mancante per la formazione dell'elenco della rosa dei dieci tra i quali saranno scelti, dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i tre membri del Consiglio direttivo dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

La seduta termina alle ore 15.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 24 aprile 2014

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 91

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30

*AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1430
(DL REGOLARE SVOLGIMENTO SERVIZIO SCOLASTICO)*

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Giovedì 24 aprile 2014

Plenaria79^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MUCCHETTI*La seduta inizia alle ore 11,30.*

IN SEDE CONSULTIVA

(1428) *Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro*

(165) *Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di agevolazioni per la conciliazione dei tempi delle lavoratrici autonome appartenenti al settore dell'imprenditoria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura*

(199) *ICHINO ed altri. – Misure per favorire l'invecchiamento attivo, il pensionamento flessibile, l'occupazione degli anziani e dei giovani e per l'incremento della domanda di lavoro*

(219) *Silvana Andreina COMAROLI ed altri. – Disposizioni temporanee in materia di contratti di lavoro, concernenti l'introduzione di clausole di flessibilità oraria e di modificazione delle mansioni del lavoratore con l'applicazione di misure indennitarie e l'attuazione di programmi di formazione professionale*

(263) *SANGALLI ed altri. – Agevolazioni fiscali per l'assunzione di manager e consulenti di direzione nelle piccole e medie imprese*

(349) *DE POLI. – Modifica all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, concernente l'applicazione, in caso di trasferimento d'azienda, dei benefici economici previsti per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità*

(500) *DE POLI. – Modifica all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in materia di agevolazioni per la ricollocazione di lavoratori licenziati da privati datori di lavoro non imprenditori*

(551) *BERGER. – Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di assunzioni collettive di lavoratori da parte di gruppi di imprese*

(555) *ICHINO ed altri. – Misure sperimentali per la promozione dell'occupazione e il superamento del dualismo fra lavoratori protetti e non protetti. Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contratto a termine, di lavoro intermittente e di associazione in partecipazione*

(571) *BITONCI. – Disciplina del documento unico di regolarità contributiva*

(716) *NENCINI. – Disposizioni per favorire il reinserimento dei lavoratori espulsi precocemente dal mondo del lavoro e per il sostegno ai disoccupati di lunga durata, non più ricollocabili, prossimi alla pensione in ragione dell'età e del monte contributi versati*

(936) *DI MAGGIO ed altri. – Disposizioni per promuovere la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese attraverso progetti di riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento*

(1100) *FRAVEZZI ed altri. – Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della normativa relativa alle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio nel settore agricolo*

(1152) *Loredana DE PETRIS ed altri. – Istituzione del reddito minimo garantito*

(1221) *ICHINO ed altri. – Disposizioni volte a favorire l'utilizzazione in attività di utilità pubblica delle competenze e capacità delle persone sospese dalla prestazione lavorativa contrattuale con intervento della cassa integrazione guadagni*

(1279) *SACCONI ed altri. – Delega per la predisposizione di uno Statuto dei lavori e disposizioni urgenti in materia di lavoro*

(Parere alla 11^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con raccomandazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore ICHINO (*SCpI*), relatore, illustra un nuovo schema di parere favorevole con raccomandazione, pubblicato in allegato, che recepisce le osservazioni emerse nel corso del dibattito svolto nella seduta di ieri.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) interviene per annunciare l'astensione del proprio Gruppo, rifacendosi alle considerazioni esposte nel corso della precedente seduta.

Il senatore PEPE (*Misto*) annuncia il proprio voto contrario.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) ritiene che le misure predisposte dal Governo siano del tutto inadeguate al perseguimento dello scopo prefissato, vale a dire garantire al lavoratore che ha perso il posto di lavoro una corretta e reale tutela. Si tratta piuttosto di misure neolibériste che puntano ad una deregolamentazione che non servirà ad aumentare il numero degli occupati né a stimolare nuovi investimenti da parte delle imprese.

Con queste motivazioni annuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) interviene brevemente per motivare il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice MERLONI (*PI*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone ai voti lo schema di parere favorevole con raccomandazione, proposto dal relatore, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 11,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1428 E CONNESSI

La 10^a Commissione (Industria, commercio, turismo),

ritenuto necessario e urgente il completamento, previsto nell'articolo 1 del disegno di legge n. 1428, della riforma degli ammortizzatori sociali avviata due anni or sono con la legge n. 92 del 2012, essendo indispensabile per il futuro dell'economia italiana che si ponga rapidamente fine all'uso improprio della Cassa integrazione guadagni nelle crisi occupazionali aziendali;

ritenuta necessaria e urgente la riconversione delle risorse fino a oggi destinate a finanziare il suddetto uso improprio della Cassa integrazione, in funzione di una garanzia appropriatamente strutturata della sicurezza economica e professionale dei lavoratori nel passaggio dal vecchio al nuovo posto di lavoro, mediante l'attivazione di un dispositivo congiunto di assicurazione contro la disoccupazione e assistenza intensiva ed efficace nella ricerca della nuova occupazione;

ritenuto necessario e urgente che il sostegno del reddito delle persone disoccupate venga condizionato alla loro disponibilità effettiva per tutto quanto è necessario al fine della loro ricollocazione al lavoro;

ritenuto che il principio cui deve ispirarsi la delega legislativa in esame sia quello della sussidiarietà, che implica la competenza ordinaria delle amministrazioni regionali per la gestione dei servizi nel mercato del lavoro, ma anche la possibilità che lo Stato si surrogi direttamente alla Regione, là dove l'operato di questa sul piano dell'implementazione delle politiche del lavoro faccia difetto;

ritenuto che, in attesa di una riforma costituzionale della materia, al fine di una corretta applicazione del principio suddetto di sussidiarietà, il coordinamento e il controllo da parte dell'amministrazione centrale e il suo intervento diretto in sede di implementazione delle politiche in caso di insufficiente efficienza o efficacia dell'amministrazione regionale debbano essere attivati mediante accordo operativo tra Stato e Regioni, secondo le direttive esposte nel disegno di legge;

ritenuto di fondamentale importanza che nella presente fase transitoria venga avviata il più diffusamente possibile la sperimentazione regionale del nuovo metodo di coniugazione del sostegno del reddito dei disoccupati con l'assistenza intensiva prestata dalle agenzie specializzate accreditate, incentrato sul contratto di ricollocazione stipulato dal lavoratore con le agenzie stesse e con il Centro per l'impiego pubblico;

valutato pertanto con favore il fatto che l'articolo 2 del disegno di legge in esame muova in modo esplicito nell'anzidetta direzione, sia per

quel che riguarda la previsione della stretta cooperazione tra servizi pubblici e servizi privati, sia per quel che riguarda l'attivazione per questa via di una effettiva condizionalità del sostegno del reddito alle persone in cerca di occupazione;

ritenuto che un drastico aumento, ottenuto soprattutto mediante il metodo del contratto di ricollocazione, dell'efficienza ed efficacia dei servizi per l'impiego costituisca il presupposto politico indispensabile per il riordino e la semplificazione della disciplina dei rapporti individuali di lavoro previsti negli articoli 3 e 4 del disegno di legge in esame, orientati al modello raccomandato dall'Unione europea della *flexsecurity*: capitolo, questo, di primario rilievo sia per la riduzione dei costi di transazione e il decongestionamento del contenzioso giudiziale, sia per l'aumento dell'attrattività del sistema Italia nei confronti degli investimenti diretti stranieri;

ricordato che l'idea del Codice semplificato del lavoro, fatta propria in una mozione approvata dal Senato quasi all'unanimità il 10 novembre 2010, è stata poi ripresa dal Governo italiano nel documento «Destinazione Italia» pubblicato nel settembre 2013, infine nel documento Impegno Italia 2014 del 12 febbraio di quest'anno;

ritenuto che per il ritorno del sistema Italia a una stabile crescita economica in armonia con le altre economie dell'eurozona sia necessario operare, soprattutto in materia di disciplina dei rapporti di lavoro, per un recupero della leggibilità delle norme e della conoscibilità dell'ordinamento da parte di chiunque, anche da parte degli operatori stranieri;

osservato come questa esigenza di chiarezza e leggibilità dei testi legislativi sia stata particolarmente sottolineata nelle *guidelines* emanate dal Gruppo di alto livello incaricato dall'Unione europea, nel *Decalogue for Smart Regulation* pubblicato a Stoccolma il 10 novembre 2009, in funzione della maggiore possibile mobilità delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali;

ritenuta altresì l'esigenza di recuperare, del nostro Codice civile, la sobrietà ed essenzialità della scrittura; che nella materia del lavoro significa anche ricondurre la legge statutale alla sua funzione originaria di fissazione di principi e regole essenziali, in armonia con gli ordinamenti sovranazionali, restituendo – in una logica di sussidiarietà – alla contrattazione collettiva (soprattutto, ma non soltanto, al livello aziendale) la sua funzione originaria di adattare le condizioni di lavoro secondo esigenze che mutano nel tempo e nei diversi contesti;

valutata positivamente la previsione dell'introduzione nel nostro sistema economico di uno *standard* retributivo minimo assoluto, a condizione che esso venga fissato in modo da non produrre effetti depressivi sui livelli occupazionali;

valutata positivamente, infine, la previsione di un ampliamento del campo di applicazione dell'assicurazione per la maternità, a condizione che tale ampliamento venga disposto senza sensibili aggravii del cuneo contributivo sulle retribuzioni,

esprime parere favorevole sul disegno di legge n. 1428, rivolgendo alla Commissione di merito, competente per l'esame in sede referente, la raccomandazione di attenersi, nell'opera di perfezionamento del testo legislativo, alle esigenze sopra evidenziate.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 24 aprile 2014

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 67

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 11,40 alle ore 12

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 24 aprile 2014

Presidenza del Presidente

Roberto FICO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 8,35 alle ore 9,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Giovedì 24 aprile 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze,
Enrico Zanetti.*

La seduta inizia alle ore 8,05.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi

Atto n. 92

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, informa che la relatrice Zanoni ha comunicato di essere impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna. Dà quindi la parola all'altro relatore, senatore Mandelli.

Il senatore Andrea MANDELLI, *relatore*, illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, emanato in attuazione della legge n. 42 del 2009. Precisa innanzitutto che lo schema propone, in particolare, l'entrata in vigore al 1° gennaio 2015 delle disposizioni di cui titolo I del decreto stesso, relative ai principi contabili generali per le regioni e gli enti locali.

Lo schema si propone di armonizzare i sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi, dopo la fase di sperimentazione iniziata il 1° gennaio 2012 e che terminerà il 31 dicembre 2014. Ciò è necessario per potere leggere, confrontare e aggregare i dati di bilancio di tutte le amministrazioni pubbliche e degli enti territoriali. E' necessario disporre di omogeneità nelle regole di formulazione, in quanto l'uniformità di redazione dei bilanci è necessaria anche ai fini del loro consolidamento nel conto dello Stato. Sottolinea come i diversi enti dovranno utilizzare le stesse metodologie e criteri contabili per potere avere informazioni necessarie al coordinamento della finanza pubblica e alle verifiche del rispetto delle vigenti norme europee in materia, nonché per garantirne la trasparenza dei bilanci e la eventuale responsabilità.

Ricorda come l'assenza di un'armonizzazione contabile ha portato a una serie di problemi, non ultimo, la difficoltà di leggere con completezza l'ammontare dei debiti commerciali della P.A. nei confronti delle imprese, ma anche quello di classificare i «residui», sia attivi che passivi, ovvero le entrate derivanti da trasferimenti della Unione europea.

Tale esigenza di armonizzazione dei bilanci è stata posta altresì dalla nuova legge di contabilità del 2009, la legge 196, che ha avviato la riforma contabile nazionale e degli enti territoriali.

Le modifiche recate dallo schema in esame propongono di porre rimedio alle diverse carenze riscontrate dalla applicazione sperimentale del decreto legislativo 118 del 2011, soprattutto in sede di coordinamento della finanza pubblica e di consolidamento di tutti i conti pubblici nazionali. Qualità ed efficacia del processo di monitoraggio, ai fini del consolidamento, sono gli obiettivi delle novelle proposte dallo schema di decreto in esame.

Il sistema di classificazione delle voci e delle missioni di bilancio è molto articolato e lo schema di decreto entra nel dettaglio delle procedure e delle forme di ripartizione. Infatti l'atto in esame è composto da ben 758 pagine dove, oltre alla relazione illustrativa e alle modifiche normative, sono presenti gli allegati concernenti le procedure di programmazione economica e di redazione dei bilanci preventivi degli enti territoriali.

Ricorda che, a causa delle modifiche al sistema di imposizione fiscale sugli immobili, gli enti locali vedono aumentare la quota di imposte proprie e ridurre le quote di trasferimento da parte dello Stato. Pertanto ritiene necessario avere una lettura comune degli «stati patrimoniali» dei comuni, anche ai fini di una valorizzazione degli stessi ovvero in prospettiva di un piano di dismissioni ai fini della riduzione del debito pubblico. Inoltre occorre tenere conto che vi è una serie di soggetti che contribuiscono al bilancio di un ente territoriale, così come al suo stato patrimoniale, ad esempio società controllate o partecipate.

Ritiene pertanto necessaria una riforma del sistema di classificazione contabile che possa aiutare il Paese, nel suo complesso, a crescere, considerando che l'obiettivo del 60 per cento del rapporto debito/PIL previsto dalle regole comunitarie, vedrà un preciso percorso cui dovranno contribuire sia lo Stato che gli enti territoriali.

Analizzando in dettaglio il contenuto, precisa che lo schema di decreto è composto di tre articoli: l'articolo 1, che integra e rettifica il decreto legislativo n. 118 del 2011, prevedendo l'adeguamento del titolo I ai risultati della sperimentazione menzionata. Viene inserito un nuovo titolo III di disciplina dell'ordinamento contabile delle Regioni a statuto ordinario. Per quanto attiene alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali in esse ubicati si prevede che alla decorrenza e alle modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto n. 118 si provveda con le procedure previste dalla legge n. 42. L'articolo 1 dispone inoltre l'inserimento del titolo IV, riguardante l'adeguamento del testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267/2000) alle disposizioni del decreto n. 118, nonché la definizione di debito degli enti territoriali, la disciplina riguardante la pubblicazione dei bilanci e l'abrogazione delle disposizioni incompatibili quali, ad esempio, il decreto legislativo n. 76 del 2000 (riguardante l'ordinamento contabile delle regioni) o gli schemi di bilancio degli enti locali, previsti dal DPR n. 194 del 1996. Infine con il titolo V, riguardante la disciplina della sperimentazione e delle disposizioni finali e transitorie, sono state riproposte – nel medesimo contenuto – quelle disposizioni presenti nel vigente titolo III, il cui «slittamento» al titolo V è stato determinato dalla necessità di inserire i nuovi titoli III e IV.

L'articolo 2 include nel decreto legislativo n. 118 i nuovi 14 allegati richiesti dall'attuazione della riforma prevista dal titolo I nonché talune modifiche degli allegati esistenti. Da ultimo, l'articolo 3 reca la norma finale in base a cui non si debbono produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sottolinea che, al di là di sottili differenziazioni che pure ci sono state in sede di Conferenza unificata, si sia giunti ad un testo che è certamente condivisibile, un testo piuttosto articolato e che dovrà vedere tanti attori impegnati in una rigida applicazione, alla quale conseguirà maggiore trasparenza per i conti pubblici e magari anche maggiore comprensione da parte dei severi controllori in sede europea delle nostre scritture contabili. Auspica, pertanto, l'approvazione dello schema in esame per una rapida adozione del decreto legislativo correttivo da parte del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

Maria Cecilia GUERRA (*PD*) chiede al Governo se siano disponibili gli esiti della sperimentazione e una loro analisi. Le risulta infatti che tale sperimentazione abbia posto rilevanti problemi ad alcuni enti, mentre in altri ha sortito esiti positivi.

Roger DE MENECH (*PD*), alla luce dell'esperienza quale sindaco di un comune che ha partecipato alla sperimentazione, sottolinea come questa esperienza abbia tra gli obiettivi primari quello del contenimento del debito, attraverso l'analisi e la gestione dei residui, soprattutto quelli at-

tivi, in quanto quegli enti che hanno avuto un riscontro positivo si sono trovati a beneficiare di plusvalenze positive, che sarebbe bene poter utilizzare, quale forma premiale, in deroga ai limiti del patto di stabilità; quegli enti il cui risultato ha evidenziato plusvalenze negative hanno invece potuto finalmente prendere atto della loro reale situazione. Al fine di aver contezza delle esperienze maturate auspica un confronto con i vari enti «sperimentali», suddividendoli tuttavia per fasce demografiche, in quanto la grande città e il comune di 1.000 abitanti hanno sicuramente avuto esperienze e maturato competenze diverse.

Giovanni PAGLIA (*SEL*) chiede se, alla luce della sperimentazione, sia disponibile una stima degli incrementi del debito o degli avanzi di bilancio.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che i dati contabili effettivi sono importanti anche ai fini dei rilevamenti Eurostat che, allo stato, sono svolti solo con metodo statistico. Sottolinea come una tale rivoluzione del sistema contabile degli enti territoriali generi inequivocabilmente problemi in merito alla tempestiva formazione del personale preposto, che si trova a doversi confrontare con nuovi sistemi contabili, che dovranno essere applicati dal 1° gennaio 2015.

Ricorda che al termine della seduta è convocato l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel quale sarà definito il calendario dei lavori per il seguito dell'esame dello schema di decreto.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 8,20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,20 alle ore 8,25.

